



REGIONE DEL VENETO
 COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
 (L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 399 del 13/03/2013

Oggetto: S.I.G. S.p.A. – Progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata “Ca’ Erizzo”.

Comune di localizzazione: Albettono (VI).

Domanda di compatibilità ambientale, approvazione del progetto (D.Lgs. n. 4/08 ora D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, art. 24 della L.R. n. 10/99, D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 e D.G.R. n. 327 del 17/02/2009).

PREMESSA

In data 21.05.2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta S.I.G. S.p.A. con sede legale in Via Marosticana, 380 – 36031 Dueville (VI) (P.IVA. e C.F. 02061760241), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 ora D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009), acquisita con prot. n. 278301/45/07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Verificata da parte degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. la completezza della documentazione presentata, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 26.11.2009 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto" ed in data 27.11.2009 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Vicenza, il Comune di Albettono (VI). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 10.12.2009 presso Scuola Primaria (sita in Piazza Umberto I) del Comune di Albettono (VI).

Entro i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
Italia Nostra - Sezione Medio e Basso Vicentino	21.01.2010	34718/45/07 E. 410.01.1
Sig.ra Nadia Fraron	21.01.2010	34643/45/07 E. 410.01.1
Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica	21.01.2010	33814/45/07 E. 410.01.1
Sig. Diego Marin	22.01.2010	37212/45/07 E. 410.01.1
Comitato per la Salvaguardia dei Colli di Abettone	22.01.2010	37178/45/07 E. 410.01.1

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>mittente</i>	<i>data</i>	<i>protocollo</i>
Comune di Albettono (VI)	03.02.2010	68309/45/07 E. 410.01.1



Comune di Albettono (VI) D.C.C. n. 2 del 20.01.2010 e in allegato le osservazioni pervenute dai seguenti soggetti: Sig. Pinton Giovanni Sig.ra Lorenza Favaro Italia Nostra – Sezione Medio e Basso Vicentino Sig.ra Nadia Fraron Sig.ra Stefania Fraron	05.02.2010	68285/45/07 E. 410.01.1
Comune di Albettono (VI)	30.06.2010	360705/45/07 E. 410.01.1
Provincia di Vicenza	12.08.2010	438383/45/07 E. 410.01.1
Provincia di Vicenza	23.09.2010	499791/45/07 E. 410.01.1

Con nota del 05.06.2009, prot. n. 305525/45/07 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, copia della relazione di valutazione di incidenza ambientale (datata agosto 2009), al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota acquisita al prot. n. 384820/45.07 E. 410.01.1 del 16.07.2009, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti. La Ditta proponente, con nota acquisita il 11.08.2009 - prot. n. 447718/45.07 E. 410.01.1, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati trasmessi alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi con nota del 19.08.2009 – prot. n. 460313/45.07 E. 410.01.1).

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota del 11.09.2009, prot. n. 498126/45.07 E. 410.01.1 del 15.09.2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 117/2009 del 07.09.2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Visto che, come indicato a pag. 68 della Valutazione di Incidenza esaminata “...il progetto determina una temporanea sottrazione di habitat per alcune specie faunistiche, non tale comunque da produrre impatti significativi sulla presenza attuale o potenziale di tali specie nei SIC...”, tali habitat dovranno essere ricostruiti immediatamente nelle prime fasi del ripristino ambientale;
- Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- il progetto di ripristino ambientale, contestualmente alla coltivazione dei lotti via esauriti, dovrà essere eseguito con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando attentamente le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive, prevedendo la “creazione di ambienti diversificati al fine di favorire le specie faunistiche più legate agli ambienti ecotonali” – come per altro indicato a pag. 83 nella relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- I lavori di ripristino ambientale dovranno essere seguiti anche da un Direttore Lavori con specifica professionalità, il quale alla fine dei lavori dovrà depositare la “relazione finale con il certificato di esecuzione” e presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto.

Successivamente gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., a seguito della presentazione da parte della Ditta, in data 03.09.2012 – prot. reg. n. 395057/63.01.07 E. 410.01.1, della variante in riduzione al progetto originario datato 21.05.2009 ha trasmesso (con nota n. 85458 del 26.02.2013) all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia della nuova relazione di valutazione di incidenza ambientale (datata luglio 2012), al fine di acquisire un parere in merito.

A tale riguardo, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) ha confermato, con nota del 12.03.2013 - prot. n. 109873, il parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria tecnica n. 117/2009 del 07.09.2009.

Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A..

**ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013**

Il Presidente della Commissione nella riunione del 17.03.2010 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 4/2008, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

In data 22.03.2010, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Il Servizio Forestale Regionale di Vicenza, con nota del 16.04.2010 – prot. n. 209976 (acquisito dall'Unità Complessa V.I.A. in data 28.04.2010) ha reso le proprie valutazioni di competenza con particolare riguardo agli aspetti idrogeologici e forestali derivanti dall'esame della documentazione di progetto datata maggio 2009 e in base al sopralluogo del 22.03.2010.

Il gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha svolto una riunione tecnica in data 24.08.2010.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota prot. n. 562206/45.07 E. 410.01.1 del 27.10.2010, hanno comunicato al proponente che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 27/1997, che la Commissione Regionale V.I.A. era decaduta in data 22.09.2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con D.G.R. n. 274 del 15.03.2011.

Con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 11.07.2011 – prot. n. 331265/63.01.07 E. 410.01.1 la Ditta SIG S.p.A. ha richiesto la sospensione del della proceduta di V.I.A. inerente l'istanza del 21.05.2009.

Con nota del 01.09.2011 – prot. n. 365415 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. comunicavano l'accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento, a decorrere dal giorno 11.07.2011.

Il nuovo gruppo istruttorio della Commissione regionale V.I.A., al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha svolto un incontro tecnico in data 04.04.2012.

In data 16.04.2012, il nuovo gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

La Ditta proponente con nota del 31.08.2012, protocollo regionale n. 395057/63.01.07 E. 410.01.1 del 03.09.2012, ha presentato una variante in riduzione al progetto originario datato 21.05.2009. Contestualmente veniva richiesto il riavvio del procedimento di V.I.A..

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota del 26.11.2012 – prot. n. 536123 E. 410.01.1, comunicavano l'accoglimento della richiesta di riavvio del procedimento a decorrere dal giorno 03.09.2012.

La Ditta proponente, con la medesima nota del 31.08.2012 ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale (relativa all'ambito ridotto) alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto, secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota n. 516710 E. 410.01.1 del 14.11.2012) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 12.12.2012 (acquisita al protocollo regionale n. 3158/63.01.07 E. 410.01.1 del 04.01.2013), ha espresso parere favorevole (al progetto nella sua versione in riduzione datata luglio 2012) subordinato al rispetto di quanto prescritto:

- dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (prot. 26954 01.102012):
 - 1) il terreno vegetale esistente sia accantonato e utilizzato per gli interventi di ripristino dell'area in questione;
 - 2) durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione, al fine di ridurre l'impatto percettivo negativo dell'attività di scavo;
 - 3) sia rispettata la tempistica e le fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio durante i tempi di coltivazione della cava, pertanto le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere progressive con l'avanzamento del fronte di



scavo, in maniera tale che le superfici in forte contrasto cromatico siano limitate nello spazio e nel tempo;

- 4) la fase di ripristino e ricomposizione ambientale dovrà essere verificata attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti e dovranno essere esplicitate in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
 - 5) per quanto possibile, a conclusione dell'attività estrattiva, si dovrà ridurre al minimo la larghezza della carreggiata della strada Via Croce, in considerazione della funzione di solo collegamento locale non pesante e dovrà essere realizzata impiegando materiali ecologici e di cromia con l'ambiente circostante;
 - 6) la prevista alberatura a filari lungo la strada dovrà essere accompagnata da macchie di vegetazione al fine di ridurre al minimo l'effetto geometrico e antropizzato della cresta collinare e restituire, almeno in parte, l'aspetto a mosaico che costituisce uno dei valori paesaggistici dell'ambito collinare di intervento;
 - 7) le nuove piantumazioni dovranno essere per tipologia e disposizione del tutto simili a quelle presenti. Il ripristino della vegetazione arborea-arbustiva dovrà essere controllato nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa.
- dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (prot. 11377 del 21.09.2012):
 - I. è prudente e opportuno che nella fase della cava attuale, dove sono previste opere di scavo in progetto, siano precedute da sondaggi preliminari, per accertare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche da parte di operatori archeologici di comprovata esperienza, con oneri a carico della Ditta. Alla Soprintendenza per i beni archeologici spetta la direzione scientifica dell'intervento di accertamento e con la medesima andranno concordate modalità e tempi di esecuzione dello stesso;
 - II. nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela;
 - III. al termine delle indagini dovrà essere redatta una documentazione tecnico - scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;
 - IV. eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla Soprintendenza per i beni archeologici, a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
 - V. si dovranno comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza per i beni archeologici la data di inizio lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata all'assistenza.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota del 13.03.2013 - prot. n. 110252, il Servizio Forestale Regionale di Vicenza, ha espresso il proprio parere in merito al progetto nella sua versione ridotta datata luglio 2012 individuando alcune prescrizioni, riportate di seguito:

1. che la direzione dei lavori di ricomposizione ambientale sia sempre individuabile e ricoperta da un tecnico qualificato nominato a tale scopo, fino alla conclusione degli stessi.
2. Con riferimento alla Tavola B06/bis, l'estremità sinistra della fascia boscata che verrà ricostruita dovrà raccordarsi senza soluzioni di continuità a quella corrispondente al "Versante ricomposto" della cava in atto, come previsto nel relativo progetto di ricomposizione.
3. La corretta esecuzione dei lavori di rinverdimento e rimboschimento, così come descritti in progetto, deve essere garantita – prima dell'inizio degli stessi – da un deposito cauzionale a favore del Servizio Forestale di Vicenza, commisurato ai costi specifici ipotizzati nel computo metrico, quindi pari a € 532.000,00 da effettuarsi secondo le indicazioni e le modalità descritte nei tre allegati che si uniscono alla presente.
4. Al termine della ricomposizione di ogni lotto, venga effettuato un sopralluogo per le opportune verifiche di regolare esecuzione dei lavori, congiuntamente tra la ditta e gli Uffici competenti preposti, in modo che non sia possibile procedere con la coltivazione dei lotti successivi senza i relativi pareri favorevoli e vincolanti.

Tale parere, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite dalla Commissione Regionale V.I.A.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013**

Il proponente ha inoltre trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 12.03.2013, prot. n. 108819/63000107 E. 410.01.1, relativa al Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

In data 21.05.2009 è stato presentato il progetto denominato "Progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di calcare denominata *Ca' Erizzo*".

Nel corso degli incontri organizzati dal gruppo istruttorio, dall'analisi della documentazione presentata è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non sostanziali che il proponente ha recepito provvedendo a presentare documentazione aggiuntiva in data 31.08.2012 (protocollo regionale n. 395057/63.01.07 E. 410.01.1 del 03.09.2012). Le valutazioni riportate nei prossimi paragrafi fanno riferimento a questa documentazione integrativa che di fatto sostituisce integralmente quella originale presentata.

L'intervento in progetto prevede l'ampliamento della cava di calcare "*Ca' Erizzo*", nel Comune di Albettono (VI). Il materiale oggetto dell'attività estrattiva è un calcare denominato "Scaglia rossa" e risponde ai requisiti richiesti quale calcare per industria e costruzioni.

L'area oggetto dell'intervento ricade nel settore meridionale delle colline di Albettono, rilievi che si collocano, isolati nella pianura, in posizione intermedia tra i Monti Berici ed i Colli Euganei. Le colline coprono una superficie di circa 235 ettari, presentano una morfologia ramificata ed addolcita con le quote maggiori raggiunte dal Monte Castellaro (105 m s.l.m.), dal Monte San Giorgio (102 m s.l.m.) e dal Monte Cogolo (78 m s.l.m.). La pianura circostante presenta quote comprese fra i 13 ed i 16 m s.l.m.

Il settore interessato comprende il rilievo che dalla località la Croce, posta a Est di Monte Castellaro, si snoda verso Ovest fino a includere il promontorio in cui sorge il nucleo dell'Azienda Agricola Bettella.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- 2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), vigente;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato;
- Progetto del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Verona;
- Piano di Area dei Monti Berici (P.A.Mo.B.);
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.);
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.);
- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - Piano d'Ambito (A.A.T.O. – P.A.);
- Progetto di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano Regolatore Generale Comune di Albettono (P.R.G.);
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
- Piano di Classificazione Acustica del Comune di Albettono.

2.1.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7090 del 23 dicembre 1986, e definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991. Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- Tavola 1 "*Difesa del suolo e degli insediamenti*": Zone sottoposte a vincolo idrogeologico R.D.L. 30/12/1923, n. 3267. All'art. 7 delle Norme di Attuazione sono riportate le indicazioni che devono essere attuate dagli enti locali nel processo di redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici



dirette a prevenire situazioni d'instabilità imponendo determinate regole sulla modalità di utilizzo del suolo che devono essere specificate nella programmazione a livello provinciale e comunale. Non vi sono indicazioni specifiche per il sito in questione.

- Tavola 2 “*Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale*”: Aree di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85 (art. 1 esclusi punti c – m). L'art. 19 delle N. di A. definisce tali aree come zone ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. Nella pianificazione a livello locale gli enti competenti devono orientare la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi. Nelle Norme non si citano prescrizioni specifiche al progetto in questione.
- Tavola 3 “*Integrità del territorio agricolo*” Ambiti ad eterogenea integrità (art. 23 N. di A.). Le Norme riportano gli indirizzi per la pianificazione a livello locale: “...*gli strumenti subordinati devono essere particolarmente attenti ai sistemi ambientali, mirati rispetto ai fenomeni in atto, al fine di ‘governarli’, preservando per il futuro risorse ed organizzazione territoriale delle zone agricole, predisponendo altresì una suddivisione della zona E (...), con particolare riguardo alla sottozona E/3 ...*”. La zona di ampliamento ricade in zona agricola E1 e E2A, le norme di attuazione del PRG riportano prescrizioni circa gli edifici nuovi ed esistenti nell'ambito delle ristrutturazioni e non vi sono indicazioni su opere quali quella in progetto.
- Tavola 8: “*Articolazione del piano*”:
 - Ambiti di pianificazione di livello regionale dei valori paesaggistici ed ambientali (Piani di Area ex art. 3 L.R. 61/85 e succ. modificazioni);
 - Ambiti da sottoporre a piani di area di secondo intervento: non sono riportati vincoli o prescrizioni per l'opera in questione considerando, come citato nelle Norme, “*La delimitazione degli ambiti di pianificazione è da considerarsi indicativa e può essere motivatamente modificata in sede di elaborazione degli specifici piani.*” Le norme rimandano alla stesura dei piani di area o nell'ambito del P.T.P. le considerazioni da adottarsi sui valori paesaggistici ambientali.
- Tavola 10: “*Valenze storico, culturali e paesaggistiche e ambientali*”
 - Zone sottoposte a vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/1923 (art.7 N. di A.): al fine di salvaguardare la sicurezza di cose e persone e prevenire ogni alterazione della stabilità dell'ambiente fisico e naturale, gli strumenti territoriali e urbanistici prevedono destinazioni d'uso del suolo e ogni altro provvedimento volto a ridurre il rischio e i danni agli insediamenti derivanti dal dissesto. Al progetto è allegata la Relazione Forestale redatta ai sensi della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 “*Legge forestale regionale*”.
 - Aree vincolate ai sensi della L. 1497/39. La L. 1497/39 “*Protezione delle bellezze naturali*” è stata abrogata dall'articolo 166, comma 1, del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, a sua volta abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”. Il sito ricade, quindi, in area soggetta a vincolo paesaggistico. Al progetto è allegata la relazione paesaggistica come richiesto dalla normativa citata.
 - Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 N. di A.): l'art. 20 “*Direttive per la tutela dei boschi*” cita: “*I piani di assestamento forestale recepiscono le direttive per la tutela e la valorizzazione degli aspetti paesaggistici e ambientali contenute nel P.T.R.C. e nei piani territoriali e urbanistici subordinati*”. Il progetto prevede il ripristino dell'area con la ricreazione di ambienti agrari e forestali tipici della zona.

Dall'esame effettuato l'estensore evidenzia l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

2.1.2 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

Tavola 00: “*PTRC 1992 - ricognizione*”: Piani di area approvati: 15 Monti Berici.

Tavola 01a “*Uso del suolo*”- terra :

- Sistema del territorio rurale: area agropolitana;
- Sistema del suolo agro forestale: foresta ad alto valore naturalistico;
- Elementi territoriali di riferimento: tessuto urbanizzato.

Tavola 01b “*Uso del suolo*”- acque:

- Area di tutela e vincolo: area sottoposta a vincolo idrogeologico;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013**

- Elementi territoriali di riferimento: tessuto urbanizzato.

Tavola 02 “Biodiversità”:

- Diversità dello spazio agrario: medio alta;
- Elementi territoriali di riferimento: ambito di paesaggio quale insieme delle relazioni ecologiche, storiche culturali e morfologiche;
- Elementi territoriali di riferimento: tessuto urbanizzato.

Tavola 03 “Energia, risorse e ambiente”:

- Inquinamento da fonti diffuse: area con possibili livelli eccedenti di radon;
- Inquinamento da NOx $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - media luglio 2004 - giugno 2005: 20-30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- Elementi territoriali di riferimento: tessuto urbanizzato.

Tavola 04 “Mobilità”:

- Densità territoriale: 0,30 - 0,60 abitanti/ettaro. È riportato un tracciato autostradale basato sulle prime ipotesi progettuali, attualmente l'Autostrada A31 Valdastico, tronco Vicenza Rovigo è in corso di realizzazione. Il progetto interviene su una strada privata di accesso ad un'azienda agricola, e non interferisce con il sistema della mobilità pubblica.

Tavola 05a “Sviluppo economico produttivo”:

- Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale: $\leq 0,02$;

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati.

Si evidenzia che il sito non ricade nell'area “*elementi territoriali di riferimento: aree nucleo e corridoi ecologici di pianura*”.

Tavola 05b “Sviluppo economico turistico”:

- Numero di produzioni DOC, DOP, IGP per comune: da 8.1 a 10;
- Elementi territoriali di riferimento: tessuto urbanizzato;

Tavola 06 “Crescita sociale e culturale”:

- Sistemi lineari ordinatori del territorio da valorizzare: Luoghi e architetture di villa del Palladio;
- Sistemi delle polarità culturali e storico - ambientali: Parco delle tradizioni rurali delle terre Beriche;
- Elementi territoriali di riferimento: Pianura (su base comunale ISTAT).

Tavola 09: “Territorio rurale e rete ecologica”:

- Sistema del territorio rurale: aree agropolitane in pianura;
- Elementi territoriali di riferimento: ambito 17 dei Colli Berici.

Il Documento preliminare ha carattere generale ed, in particolare, illustra le linee guida e gli obiettivi che saranno perseguiti nella redazione del nuovo P.T.R.C. L'esame dei grafici e degli altri elaborati non ha evidenziato precise prescrizioni per l'opera in oggetto.

2.1.3 Progetto del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Vicenza

Il P.T.C.P. di Vicenza è stato approvato con Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 708 del 02/05/2012. Gli elaborati definitivi sono in fase di redazione. L'analisi dell'estensore fa riferimento al piano adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010.

Negli elaborati grafici il sito ricade nelle seguenti aree:

Tav. 1: “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”:

- Vincolo Paesaggistico;
- Vincolo Zone Boscate;
- Vincolo Idrogeologico;

Le Norme rimettono ai comuni il compito di riportare su base cartografica di dettaglio i vincoli citati. Ai comuni spetta anche il compito di aggiornare, in funzione dei vincoli citati, i propri strumenti urbanistici. Al progetto è allegata la Relazione Forestale redatta ai sensi della L.R. 52/78 “Legge forestale regionale” come richiesto per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico. Al progetto è, inoltre, allegata la relazione paesaggistica come richiesto dalla normativa in tema di vincolo paesaggistico.

- Vincolo sismico: Zona 4. La norma demanda alle amministrazioni comunali il compito di approfondire tale aspetto nell'ambito del proprio territorio ai sensi della normativa tecnica antisismica vigente (DM 14/01/2008 Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2/02/2009);
- Piani di Area o di settore Vigenti o Adottati;

Tav. 2: “Carta della fragilità”:



- Rischio idraulico Piano Provinciale di emergenza: R1 (rischio moderato). Si precisa che non è definibile chiaramente il rapporto fra l'area a rischio idraulico R1 e il perimetro del sito d'intervento vista la grande scala del grafico allegato al P.T.C.P. Il rischio idraulico è relativo, in ogni caso, ad una fascia ristretta parallela al piede del rilievo oggetto dell'attività estrattiva, dove non è prevista alcuna realizzazione ad eccezione di un tracciato da utilizzarsi per il transito di macchine e mezzi.
- Cave attive;
- Rischio sismico: Zona 4.

Tav. 3: *“Carta del sistema ambientale”*

- Aree Carsiche: le prescrizioni per tali zone sono definite, quindi, dai comuni in concerto con la Regione e la Provincia, perciò in sede di redazione del P.A.T.;
- Zone boscate;
- Stepping stone;
- Aree agropolitane.

Tav. 4: *“Sistema del paesaggio”*

- Ambiti boscati;
- Ambiti strutturali di paesaggio PTRC: n 17: Gruppo Collinare dei Berici;
- Aree agropolitane;
- Siti con schema direttore (Piano d'area Monti Berici).

Tav. 5: *“Sistema insediativo infrastrutturale”*

- Ambiti per la pianificazione coordinata fra più Comuni: A territori Valdastico Sud, F multifunzionalità dell'area Berica.

I vincoli individuati non precludono la realizzazione dell'intervento.

2.1.4 Piano di Area dei Monti Berici (P.A.Mo.B.)

Il Piano di Area dei Colli Berici è stato adottato dalla Regione Veneto con D.G.R.V. del 10 marzo 2000, n. 710 e definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 31 del 9.07.2008. Dall'analisi degli elaborati emerge che:

Tav. 2 *“Sistema delle fragilità”*: il Piano demanda ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, di individuare l'esatta delimitazione topografica dei vincoli che insistono sul proprio territorio.

- Vincolo paesaggistico (D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490);
- Miniera, cava a cielo aperto.

Il piano prescrive che non sia consentita l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto nelle aree di rilevante interesse paesistico - ambientale, icone di paesaggio e giardini tematici, aree di pertinenza dei complessi storico - monumentali già vincolate ai sensi della ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089, aree soggette a frana, ad esclusione degli interventi necessari alla ricomposizione in seguito a fenomeni franosi. Sono fatte salve le attività estrattive in atto.

Il vincolo prevalente è quello paesaggistico da D. Lgs. 42/04, il sito in esame non rientra in area di rilevante interesse paesistico - ambientale, di cui all'art. 21 delle Norme di Attuazione per le quali non è consentita l'apertura di nuove cave.

Il P.A.Mo.B. non riporta vincoli o prescrizioni che precludono la fattibilità dell'intervento.

In ogni caso trattasi di ampliamento di una cava esistente e non di una nuova cava.

2.1.5 Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) è stato approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento del 1/09/1989, n. 962. Esso disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Negli elaborati grafici allegati, il sito ricade nelle seguenti aree:

- Tavola 1 *“Inquadramento generale”*: pianura;
- Tavola 2.1 *“Aree tributarie ai principali corpi idrici”*: sistema Fratta - Gorzone;
- Tavola 4 *“Zone omogenee di protezione dall'inquinamento”*: zona omogenea di protezione dall'inquinamento relativa - fascia di pianura - zone a bassa densità insediativa - bacino a destinazione d'uso vita acquatica o irriguo.
- Tavola 5 *“Ambiti ottimali di gestione”*: ambito VI 7 *“Basso Vicentino”*.



Le Tavole non elencate (Tav. 2.2, 3.1, 3.2, 6) non riportano alcuna indicazione per il sito in esame. Il P.R.R.A. non evidenzia condizioni che precludono l'esecuzione dell'opera.

2.1.6 Piano Regionale Di Tutela Delle Acque (P.T.A.)

Il P.T.A. è stato approvato definitivamente dal Consiglio del Veneto con deliberazione del 5 novembre 2009, n. 107. Negli elaborati grafici più significativi il sito ricade nelle seguenti aree:

- Tav. 01 “Carta dei corpi idrici e dei bacini idrografici”: bacino idrografico nazionale del Brenta Bacchiglione. I corpi idrici più prossimi sono il Canale Bisatto (1,1 km a ovest) e lo scolo Liona (2,9 km a Ovest) inseriti tra i corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi, e il fiume Bacchiglione (9,3 km a Nord Est) inserito tra corsi d'acqua significativi.
- Tav. 19 “Carta della vulnerabilità intrinseca della falda freatica della pianura veneta”. Grado di vulnerabilità Media con intervallo di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione efficace, Non saturo, Tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità idraulica, Superficie topografica) compresi tra 35 e 50 (intervallo 0-100).
- Tav. 36 “Zone omogenee di protezione dall'inquinamento”: zona di pianura: zone a bassa densità insediativa.
- Tav. 37 “Carta delle aree sensibili”: Bacino scolante nel Mare Adriatico. Il sito non ricade in prossimità di corpi idrici individuati quali aree sensibili.
- L'analisi del P.T.A. non ha evidenziato elementi che precludono la realizzazione dell'intervento.

2.1.7 Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (M.O.S.A.V.)

Negli elaborati grafici più significativi allegati, il sito ricade nelle seguenti aree:

- Tav. 01 “Bacini idrografici e unità idrogeologiche”: Bacini di bassa pianura.
- Tav. 02 “Schemi acquedottistici e impianti di produzione idrica principali - Stato di fatto”. Il sito non ricade nelle immediate vicinanze di “punti di produzione idrica (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione)”. Il punto di produzione idrica più vicino si trova in comune di Noventa Vicentina.
- Tav. 03 “Fognature principali e impianti di depurazione con relativi recapiti - Stato di fatto”. Il sito rientra nell'Ambito VI 7 “Basso Vicentino”. Nel comune di Albettono non sono presenti depuratori, con potenzialità >10.000 ab. eq..
- Tav. 04 “Schemi acquedottistici, interconnessioni e impianti di produzione idrica principali - Stato di progetto”. Non sono previsti nelle vicinanze nuovi “punti di produzione idrica (pozzi, sorgenti, opere di presa, impianti di potabilizzazione)”.
- Tav. 05 “Fognature principali e impianti di depurazione >10000 AE con relativi recapiti - Stato di progetto”. Il sito rientra nell' “aggregato” VI7. Non si rilevano nelle vicinanze dell'area nuovi elementi.

Dall'esame del M.O.S.A.V. non sono emersi elementi che possono pregiudicare la fattibilità del progetto.

2.1.8 Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale - Piano d'Ambito (A.A.T.O - P.A.)

Il sito ricade nell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione.

La tavola grafica “*Planimetria rete acquedotto AATO*” riporta le condotte acquedottistiche ed i pozzi di approvvigionamento idrico - potabile, oltre agli impianti di potabilizzazione e le sorgenti.

Il pozzo acquedottistico più prossimo è presso il centro abitato di Sossano a circa 7,3 km.

Il sito rientra nel territorio di competenza del Consorzio Idrico Acque Vicentine.

Il progetto non interferisce con la rete acquedottistica e con i punti di approvvigionamento idrico indicata nel Piano d'Ambito dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione.

2.1.9 Progetto di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) si configura come uno strumento di pianificazione che consente di far fronte alle problematiche idrogeologiche compendiando le necessità di una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso di uno sviluppo antropico.

Il sito ricade nel territorio del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, che è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino.



Il P.A.I. dimostra che l'area non rientra fra le aree a rischio o pericolosità idraulica dovuta a esondazioni o allagamenti. L'area inoltre, in base alla cartografia allegata al Piano Stralcio, non è definibile instabile dal punto di vista del dissesto idrogeologico.

2.1.10 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) Comune di Albettono

Il Piano Regolatore Generale vigente del comune di Albettono (approvato con D.G.R.V. del 19.09.1989 e successive Varianti) classifica come segue le aree interessate dall'intervento:

- Zone agricole E1 e E2A: l'articolo 14 "Zone E agricole" delle Norme Tecniche di Attuazione riporta indicazioni sull'edificazione, intervento che esula dal progetto in questione;
- Zone o fasce di rispetto - Coni visuali: il vincolo è concernente alla fascia di 20 m dalla Strada Provinciale n. 10 "Albettono" e dalla strada locale Via Forni. Le Norme specificano (art. 17) "In tali aree non è ammessa l'edificazione; sono ammessi solo impianti di cui all'art.27 della L.R. n 61 del 27.6.85". Entro la fascia di rispetto della S.P. "Albettono", posta a Nord, è realizzata la nuova intersezione stradale relativa alla nuova strada Via Croce. Entro la fascia di rispetto di Via Forni, posta a Sud, è prevista l'attività di cava, quindi, interventi di modifica della morfologia locale senza l'insediamento di nuove costruzioni o manufatti stabili. Si evidenzia che l'area d'intervento è esterna alla fascia di rispetto della nuova Autostrada A31 Valdastico, tronco Vicenza Rovigo (tuttavia non segnalata nel P.R.G.);
- Vincolo ambientale - paesaggistico: l'art. 17 delle Norme specifica al punto 8 "Vincoli paesistici e ambientali ai sensi della L.n° 1497/39 - Tutti gli interventi all'interno di tali zone dovranno seguire le indicazioni di P.R.G. ed essere sottoposti al preventivo parere della competente Sovrintendenza". Al progetto è allegata la relazione paesaggistica come richiesto dalla normativa citata.
- Vincolo forestale - idrogeologico: il punto 9 dell'art. 17 delle N.d.A. riporta: "Vincolo idrogeologico - Tali aree sono quelle di cui al R.D. n°3267 del 30.12.1923 e R.D. n°1126 del 16.5.1926 e del D.P.R. n°616 del 24.7.1977 e successive Leggi Regionali. Si demandano a tale legislazione vigente, nonché ai competenti Ispettorati Forestali, le modalità di intervento sui terreni inclusi in tale vincolo." Al progetto è allegata la Relazione Forestale redatta ai sensi della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".
- Scheda puntuale n. 4 di cui all'art. 10 L.R. 24/85: il limite dell'area d'intervento lambisce l'indicazione riportata nella tavola grafica del P.R.G. relativa al nucleo di cui all'art. 10 L.R. 24/85. Il progetto, in realtà, non interferisce con tale nucleo; non è previsto alcun intervento sui fabbricati esistenti.

2.1.11 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)

Con determinazione n. 113 del 18.05.2010 si è dato avvio all'iter tecnico per la formazione del P.A.T. del Comune di Albettono come previsto dall'art. 16 della L.R. 11/04, nonché approvato lo schema di convenzione che disciplina la realizzazione dello strumento urbanistico di cui trattasi.

L'iter di formazione del P.A.T. del Comune di Albettono è tuttavia ancora nelle fasi iniziali.

Allo stato attuale rimane vigente il Piano Regolatore Generale.

2.1.12 Piano di Classificazione Acustica del Comune di Albettono

Il Piano di classificazione acustica del comune di Albettono vigente classifica i terreni interessati come Classe III (limite diurno/notturno = 60 - 50 dBA).

Le aree a ridosso della SP10 ricadono all'interno della fascia di pertinenza stradale. L'attività della Ditta si svolgerà solo nel periodo diurno e si dovrà attenere ai limiti previsti.

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha evidenziato vincoli significativi che possono precludere la realizzazione dell'opera.

Il sito ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ed a tutela paesaggistica che, tuttavia, non impediscono la realizzazione dell'intervento.

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche Legge Regionale, tuttora vigente, 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.2.1 Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'ampliamento della cava di calcare "Ca' Erizzo", ubicata nel Comune di Albettono (VI).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013**

La porzione attualmente autorizzata di cava mostra una morfologia in evoluzione in concomitanza con l'avanzamento dell'attività estrattiva. È possibile, in questo settore, distinguere aree a diversa morfologia:

- Area pianeggiante ricomposta più prossima al centro abitato di Albettone, con regolare pendenza diretta verso Ovest, è il risultato dell'escavazione del rilievo eseguita nella fase iniziale dell'attività estrattiva.
- Area di versante ricomposta. La nuova scarpata si presenta regolare, con dislivello di oltre 40 m ed inclinazione compresa tra 31°, a Est, degradanti fino al limite dei 21°, a Ovest.
- Area di versante in fase di coltivazione, che allo stato attuale copre una superficie indicativa di 5 ha, caratterizzata da ampi gradoni collegati per consentire la circolazione delle macchine operatrici, e alcuni cumuli di materiale estratto.
- Area di versante autorizzata posta a quote più elevate, ma non ancora interessata all'attività estrattiva, caratterizzata da scarpate regolari poco inclinate delimitate a Nord e a Nord Est dalla strada Via Croce.

La porzione oggetto di richiesta di ampliamento interesserà la parte sommitale del rilievo compreso, a Ovest, dalla strada sterrata laterale di Via Croce di accesso agli edifici situati in prossimità del ciglio superiore dell'attuale cava ricomposta e, a Est, dall'Azienda Agricola Bettella.

Il programma di estrazione nell'area in richiesta di ampliamento si articolerà in due lotti con una durata complessiva dei lavori di circa 7 anni a cui corrisponderà una produzione media annua compresa tra 108.000 e 194.000 m³/anno.

Il volume di materiale estratto dovuto all'ampliamento sarà di 1.270.000 m³ di calcare e 30.000 m³ di terreno di scotico per un totale di 1.300.000 m³ circa.

La tecnica di coltivazione che s'intende adottare consiste in un'escavazione per fasce a decorso parallelo allo sviluppo longitudinale del versante, ed in progressione dall'alto verso il basso. Lo sbancamento sarà effettuato per gradoni successivi che svolgeranno funzione anche di viabilità interna. I gradoni avranno larghezza sufficiente a consentire il passaggio delle macchine operatrici, e saranno collegati, se necessario, da tornanti realizzati in corrispondenza dei limiti dei settori in attività.

2.2.1.1 Interventi preliminari

Nell'area oggetto della nuova attività estrattiva saranno eseguite le seguenti opere preliminari:

- realizzazione di una recinzione costituita da almeno tre ordini di filo metallico, alti non meno di 1,50 m, muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
- installazione di termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili;
- asporto delle vegetazione o delle colture agricole, con carico di eventuali materiali di risulta su mezzo e loro trasporto allo smaltimento.
- ridefinizione della strada privata Via Croce.

La strada privata Via Croce, in buona parte rientrante nell'area d'intervento, collega l'Azienda Agricola Bettella alla Strada Provinciale n. 10 "Albettone" denominata qui Via Croce -Via Monte. Si tratta di una strada asfaltata di larghezza variabile, attorno ai 4 m, che ripercorre la sommità della dorsale.

Essa sarà realizzata prima dell'inizio dell'attività estrattiva nella nuova area di ampliamento per garantire la continuità del collegamento dell'azienda agricola alla provinciale. La strada sarà pavimentata in asfalto e sarà costituita da una carreggiata a due corsie ciascuna di larghezza di 3 m e banchine di larghezza 0,5 m. La larghezza della carreggiata, quindi, permetterà un agevole transito a doppio senso dei mezzi pesanti.

2.2.1.2 Stralci di intervento

Lotto di escavazione 1

Il Lotto 1 ha superficie di circa 81.800 m², comprendente un'area di circa 31.910 m² già autorizzata e che sarà oggetto di approfondimento e la rimanente di 49.890 m² che interesserà nuovi terreni.

Il volume complessivo estratto sarà di circa 1.182.000 m³ compreso il volume di terreno vegetale (valutato in uno spessore di circa 50 cm e solo per la parte di nuova escavazione) di 20.000 m³, quindi il volume di materiale utile commerciabile sarà circa 1.162.000 m³.

La durata dell'attività estrattiva è stimata in circa 6 anni che corrisponde ad un volume lordo medio annuo estratto di circa 197.000 m³/anno.

Lotto di escavazione 2

Il Lotto 2 ha superficie di 26.990 m² e interesserà solo nuovi terreni.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013**

Il volume complessivo estratto sarà di circa 118.000 m³ compreso il volume di terreno vegetale (10.000 m³), quindi il volume di materiale utile commerciabile è stato stimato in circa 108.000 m³.

La durata dell'attività estrattiva è stimata in circa un anno.

	Autorizzato	Lotto 1		Lotto 2	Totale
		Area già autorizzata	Area nuova		
Superficie (m ²)	180.240	31.910	49.890	26.990	-
		81.800			
Materiale da estrarre (m ³)	400.000	1.182.000		118.000	1.700.000
Terreno vegetale (m ³) *	10.000	-	20.000	10.000	40.000
Materiale commerciabile (m ³)	-	1.162.000		108.000	1.270.000
Volume estratto "su cassone" inviato alla commercializzazione (m ³) (incremento di volume del 30%)		1.510.600		140.400	1.651.000
Tot. materiale scavato annualmente (m ³)	-	197.000		118.000	-
Materiale estratto all'anno commercializzabile (m ³)	-	194.000		108.000	-
Durata attività estrattiva (anni)	-	6		1	7
Nr. mezzi giornalieri in uscita	-	40		22	-

* Per il calcolo del volume di terreno vegetale è stato stimato uno spessore di 0,5 m.

2.2.1.3 Ricomposizione ambientale e paesaggistica

La ricomposizione ambientale del sito consiste nella realizzazione di:

- una viabilità locale ad uso prevalente dei mezzi agricoli e dei residenti;
- un sistema di drenaggio delle acque superficiali;
- seminativi, un vigneto e prati stabili (zona pianeggiante);
- bosco di specie termo-xerofile (scarpate);
- siepi-filari e filari alberati.

L'attività estrattiva produrrà la riduzione dell'attuale rilievo collinare. La morfologia dei luoghi, concluso l'intervento, presenterà le seguenti caratteristiche:

- la dorsale che collega la provinciale e l'Azienda Agricola Bettella, ad eccezione del tratto iniziale di circa 200 m, sarà ridotta ed arretrata verso Nord. Sarà mantenuta una morfologia simile all'attuale ma più arcuata verso Nord e ribassata fino alla quota minima di circa 33.40 m s.l.m. Il dislivello minimo con la campagna adiacente passerà dagli attuali 31 m a 21 m circa;
- il promontorio che dall'Azienda Agricola Bettella si sviluppa verso Sud sarà rimodellato solo in corrispondenza del versante Ovest, in modo da raccordarlo con la nuova dorsale.
- le pareti finali verranno realizzate mediante l'abbattimento del fronte di scavo gradonato, con interventi controllati di sterro e riporto. I versanti finali avranno forme sinuose, tali da richiamare il più possibile le linee morfologiche attuali. L'inclinazione dei versanti sarà mediamente di 25°, al fine di favorire gli interventi di ricostituzione delle formazioni boscate.
- la nuova area pianeggiante, messa in luce dall'escavazione, presenterà un debole pendenza verso il perimetro esterno.

Il terreno vegetale accantonato nella fase di scoperta verrà steso sul materiale riportato al termine della fase di ricomposizione morfologica. Qualora le quantità di terreno agrario in posto fossero insufficienti sarà



necessario ricorrere a terreno alloctono, che dovrà in tal caso essere opportunamente certificato secondo le normative vigenti e, se necessario, opportunamente ammendato e corretto.

Ai piedi delle scarpate finali una rete di fossi di drenaggio convoglierà le acque superficiali verso gli impluvi naturali.

2.2.1.4 Misure compensative

La normativa regionale, ai commi 1 e 2 art. 15 della L.R. 52/78, prevede la tutela dei boschi in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi; vieta inoltre *qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione* di alcune misure compensative. Tra queste il proponente ha scelto di destinare a bosco una superficie almeno pari alla superficie boscata ridotta con i lavori di coltivazione. Nel settore già autorizzato la superficie da compensare risulta pari a 29.059 m², nell'area di ampliamento 13.291 m². Complessivamente vanno dunque compensati 42.350 m² di superficie boscata. Il progetto di ricomposizione ambientale di cui al presente progetto di ampliamento prevede il rimboschimento di una superficie pari a 52.820 m², ampiamente superiore alla superficie oggetto di riduzione.

2.2.1.5 Alternative progettuali

Le alternative al progetto presentato, valutate nello Studio di Impatto Ambientale, sono le seguenti:

“Opzione 0” (rinuncia della realizzazione del progetto).

Gli effetti positivi sono legati all'assenza degli impatti prodotti dall'attività di cava, dall'attività di trasporto dei materiali e alla morfologia invariata dei terreni interessati, tuttavia nel mercato ci sarà minor disponibilità di materiale frantumato da utilizzare con un conseguente possibile incremento dei prezzi di tali materiali. Inoltre si consideri che la presenza di un'attività in essere rende meno impattante il progetto rispetto all'insediamento di una nuova cava in un sito vergine. In relazione a queste ultime considerazioni, si può ritenere non conveniente l'“Opzione 0”.

Ricerca di un sito alternativo.

Non sono prodotti gli impatti negativi sull'ambiente connessi con tale attività (movimento mezzi) e le modifiche irreversibili apportate al territorio in oggetto, tuttavia l'insediamento di un'attività estrattiva in un sito vergine, rappresenta sicuramente un intervento maggiormente impattante sull'ambiente, rispetto all'ampliamento di una cava già in essere. In merito all'individuazione di un sito alternativo è da evidenziare che l'area individuata dal progetto soddisfa i seguenti requisiti:

- Distanza dai centri abitati (oltre 800 m);
- Destinazione urbanistica (zona agricola tipo E1 e E2);
- Collegamento alla viabilità pubblica (il sito è collegato direttamente alla SP 10 “Albettone”);
- Vincoli territoriali (non sono individuabili vincoli territoriali che precludono a priori la realizzazione dell'intervento).

L'analisi eseguita, il cui risultato ha dimostrato che il sito ricade in un contesto di prevalente bassa sensibilità ambientale, ha portato il proponente alla scelta di ampliare la cava esistente.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti per la fase di coltivazione e di ricomposizione.

2.3.1 Atmosfera

L'attività estrattiva produrrà emissioni in prevalenza polverose. Le emissioni saranno limitate nel breve intorno dei punti sorgente che sono: il fronte cava, l'impianto di frantumazione e selezione e i tragitti di cantiere interni su strade sterrate. Poco rilevanti, invece, le emissioni che saranno prodotte dall'attività di ripristino ambientale. L'entità delle emissioni sono da ritenersi non rilevanti. Le analisi hanno messo in luce dei valori nettamente inferiori a quelli prescritti.

Il transito dei mezzi comporta un impatto negativo soprattutto in corrispondenza degli incroci, perché le emissioni gassose si amplificano a causa delle manovre di svolta (fermate e ripartenze dei mezzi). Gli impatti maggiori si avranno nei due incroci più prossimi, poiché, negli altri, più distanti dal sito, l'impatto prodotto si somma a quello prodotto dal traffico esistente locale e perciò non è riconoscibile il contributo effettivo



dovuto all'attività della cava. Eventuali emissioni polverose potranno essere avvertite solo nel tratto di uscita da Via Croce sulla provinciale.

Terminata l'attività estrattiva ed il ripristino ambientale non vi saranno più sorgenti polverose. Le attività di manutenzione saranno periodiche e non richiederanno attrezzature, mezzi o attività che possono produrre emissioni polverose o gassose significative.

Le *Mitigazioni proposte* sono rappresentate dalla realizzazione di opportune barriere per contenere la diffusione delle polveri, l'installazione di impianti di bagnatura e/o nebulizzazione nei punti critici, dal controllo dell'attività in cava al fine di evitare la sovrapposizione delle sorgenti polverose o gassose con la conseguente amplificazione degli effetti e l'organizzazione del trasporto dei materiali sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi.

2.3.2 Ambiente idrico

Acque superficiali

Il progressivo cambiamento della morfologia, causato dall'avanzamento del fronte cava e della modifica della viabilità interna, potrà creare delle pressioni locali sulla gestione delle acque superficiali.

Inoltre si riconosce un ulteriore impatto dovuto alle polveri ed ai limi derivanti dall'estrazione dei calcari che, in occasione degli eventi meteorici, potranno provocare intorbidimento ed intasamento dei pori del terreno favorendo, di conseguenza, fenomeni di ristagno. L'impatto prodotto ha carattere locale e non si prevedono conseguenze sull'idrografia principale, considerando che la progressione del cantiere è accompagnata dal ripristino ambientale e dalla relativa sistemazione idraulica finale.

Il passaggio insistente sulle strade dei mezzi di trasporto connessi all'attività di cava può provocare un accumulo derivante da rilasci sporadici di oli, residui di pneumatici, ecc ... che si depositano nei fossati laterali con un conseguente peggioramento della qualità delle acque superficiali. Si tratta in realtà di un inquinamento diffuso e tipico della circolazione veicolare da imputare a sorgenti generalizzate. Il contributo dovuto all'attività di cava, quindi, non è quantificabile oggettivamente sulla viabilità maggiore e più distante dal sito. Si riconosce, tuttavia, un possibile impatto negativo dovuto agli effetti prodotti dal transito dei mezzi di trasporto sulla rete viaria più prossima al sito.

Gli impatti negativi sono sostanzialmente compensati da quelli positivi prodotti dalla nuova regimazione delle acque superficiali una volta terminato il ripristino ambientale.

Le mitigazioni proposte sono dirette, quindi, a limitare l'impatto negativo nelle fasi precedenti al ripristino ambientale finale.

Le *Mitigazioni proposte* consistono quindi nella corretta esecuzione della nuova sistemazione idraulica e la sua manutenzione, nella corretta esecuzione del ripristino ambientale e della piantumazione del manto erboso e delle nuove essenze arboree ed arbustive. Inoltre il ripristino ambientale dovrà essere effettuato di pari passo con l'attività estrattiva e il trasporto dei materiali sulla viabilità pubblica dovrà essere organizzato in modo da diluire i passaggi.

Acque sotterranee

La riduzione del giacimento roccioso comporterà la modifica irreversibile del sistema idrogeologico locale. Terminata l'attività estrattiva ed il ripristino ambientale, l'impatto negativo sarà sostanzialmente compensato dall'effetto prodotto dal nuovo strato di terreno vegetale, che svolgerà funzione di filtro per le acque percolanti e di protezione nelle acque sotterranee.

Le *Mitigazioni proposte* consistono nel garantire la corretta esecuzione del ripristino ambientale e nel controllo della qualità del terreno vegetale da riportare, nella corretta piantumazione del manto erboso, e la sua prima manutenzione, per evitare l'innesco di fenomeni erosivi superficiali.

2.3.3 Suolo e sottosuolo

Litosfera: sottosuolo

L'attività estrattiva comporterà la modifica irreversibile della morfologia e della geologia dell'area interessata. Terminata l'attività estrattiva ed il ripristino ambientale, l'impatto negativo sarà sostanzialmente compensato dall'effetto prodotto dal nuovo strato di terreno vegetale, che svolgerà funzione di filtro per le acque percolanti e di protezione nel sottosuolo.

Le *Mitigazioni proposte* consistono nel garantire la corretta esecuzione del ripristino ambientale e nel controllo della qualità del terreno vegetale da riportare, nella corretta piantumazione del manto erboso, e la sua prima manutenzione, per evitare l'innesco di fenomeni erosivi superficiali.

*Litosfera: suolo*

L'attività estrattiva comporterà l'asporto completo ed irreversibile del suolo attualmente presente.

Nelle aree esterne è possibile un impatto negativo dovuto al passaggio dei mezzi sulla viabilità pubblica che potrà determinare un peggioramento delle acque superficiali presenti nei fossati laterali alle strade, con conseguente contaminazione, a lungo termine, dei suoli. Si tratta in realtà di un inquinamento diffuso e tipico della circolazione veicolare da imputare a sorgenti generalizzate. Il contributo dovuto all'attività di trasporto della cava, quindi, non è quantificabile oggettivamente sulla viabilità maggiore e più distante dal sito. Si riconosce, tuttavia, un possibile impatto negativo dovuto agli effetti prodotti dal transito dei mezzi di trasporto sulla rete viaria più prossima al sito.

Il riporto di uno strato di terreno vegetale e la ricomposizione ambientale del sito compensa, in gran parte, l'impatto negativo prodotto nelle fasi precedenti. Il nuovo terreno sarà selezionato ed idoneo alla vegetazione che sarà impiantata.

Le *Mitigazioni proposte* consistono nel garantire la corretta esecuzione del ripristino ambientale e nel controllo della qualità del terreno vegetale da riportare, nella corretta piantumazione del manto erboso, e la sua prima manutenzione, per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi superficiali.

2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi*Biosfera: fauna*

L'asporto della vegetazione, in particolare quella boscata, e del terreno vegetale superficiale determinerà l'allontanamento irreversibile dell'attuale fauna. L'impatto negativo sulla fauna è causato anche dalle emissioni polverose e rumorose che possono creare disturbo alle eventuali presenze nei terreni limitrofi.

Il transito dei mezzi di trasporto rappresenta una fonte di disturbo per la fauna situata nelle zone a ridosso delle strade interessate. Si riconosce un impatto negativo dovuto ai passaggi sulla rete viaria più prossima al sito, in cui l'incidenza dei mezzi della Ditta è maggiore.

Il ripristino ambientale dell'area con la creazione di diversi ambienti favorirà il potenziale richiamo di nuova fauna, e la compensazione di parte dell'impatto negativo prodotto nelle fasi precedenti.

Le *Mitigazioni proposte* sono rappresentate dalla realizzazione di opportune barriere per contenere la diffusione dei rumori e delle polveri, l'installazione di impianti di bagnatura e/o nebulizzazione nei punti critici, dal controllo dell'attività in cava al fine di evitare la sovrapposizione delle sorgenti rumorose e polverose con la conseguente amplificazione degli effetti e l'organizzazione del trasporto dei materiali sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi. Inoltre è importante che il ripristino ambientale sia effettuato, come previsto, di pari passo con l'attività estrattiva.

Biosfera: flora e vegetazione

L'attività estrattiva comporterà l'asportazione irreversibile della vegetazione e delle colture attualmente presenti. Le nuove piantumazioni, previste nel ripristino ambientale finale, permetteranno un arricchimento vegetazionale significativo ed una conseguente compensazione dell'impatto negativo iniziale.

Biosfera: ecosistemi

L'asporto della vegetazione, del terreno vegetale superficiale e l'insediamento dell'attività estrattiva, con le conseguenti emissioni polverose e rumorose, determinerà la modifica irreversibile dell'ecosistema attuale. Le emissioni prodotte potranno influenzare anche gli ecosistemi presenti nelle zone adiacenti.

Terminata l'attività estrattiva ed il ripristino ambientale l'impatto negativo sarà in parte compensato. Il sito presenterà, alla fine, caratteristiche molto più prossime a quelle dell'ecosistema in cui si inserisce, producendo un eventuale richiamo di fauna e arricchendosi sotto l'aspetto vegetazionale.

2.3.5 Rumore

L'attività estrattiva produrrà emissioni rumorose. Le emissioni saranno limitate nel breve intorno dei punti sorgente. L'impatto è definito medio e locale perché il programma di estrazione prevede l'avanzamento dell'attività mantenendo un fronte cava di superficie costante. L'attività di sbancamento, inoltre, si svolge entro un'insenatura formata dai colli e, quindi, in posizione schermata verso le direzioni O - N - E. Poco avvertibili, invece, le emissioni che saranno prodotte dall'attività di ripristino ambientale dovute sostanzialmente al movimento dei mezzi di trasporto.

Il transito dei mezzi comporta un impatto negativo soprattutto in corrispondenza degli incroci perché le emissioni rumorose e vibrazioni si amplificano a causa delle manovre di svolta (fermate e ripartenze dei mezzi). Gli impatti maggiori si avranno nei due incroci citati più prossimi. Le ragioni esposte concludono che l'impatto è di natura locale e di entità media.



Terminata l'attività estrattiva ed il ripristino ambientale non vi saranno più sorgenti rumorose. Le attività di manutenzione dell'area, una volta eseguito il ripristino ambientale, sono periodiche e non richiedono attrezzature o mezzi che possono produrre emissioni rumorose o vibrazioni significative.

Lo studio di impatto acustico ha valutato la diffusione sonora prodotta dall'attività estrattiva prodotta con la realizzazione del progetto e considerando il sistema residenziale locale. Lo studio evidenzia il rispetto dei limiti di zona presso tutti i ricettori individuati in corrispondenza delle abitazioni più prossime. Il rispetto dei limiti è determinato dai dislivelli creati fra i ricettori e le sorgenti previste; le scarpate di cava svolgono, in definitiva, funzione di barriera contro la diffusione dei rumori sulle abitazioni ubicate oltre il ciglio superiore.

Le *Mitigazioni proposte* per mitigare l'impatto consistono nell'organizzare le modalità di sbancamento in modo da limitare la durata degli scavi nelle zone più prossime alle abitazioni, il trasporto dei materiali sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi, realizzare opportune barriere per contenere la diffusione dei rumori in particolare nei punti in cui sono presenti le abitazioni più prossime, controllare l'attività in cava al fine di evitare la sovrapposizione delle sorgenti rumorose e la conseguente amplificazione degli effetti.

2.3.6 Salute pubblica

Effetti negativi si potranno manifestare sulla popolazione residente più prossima a causa delle emissioni rumorose e polverose. Gli effetti sulla salute dei residenti sono determinati, sostanzialmente, dalla sensazione di disturbo operato dall'attività di cava e non da specifiche patologie che possono essere collegate alle emissioni prodotte. Si evidenzia che l'attività di sbancamento si svolge, entro un'insenatura formata dai colli e, quindi, in posizione schermata verso le direzioni O - N - E. L'attività estrattiva non comporta emissioni nei periodi non lavorativi.

L'insediamento dell'attività prevede l'applicazione della normativa in materia di salute dei lavoratori e la conseguente adozione di opportune misure di protezione.

Si valuta un impatto positivo sull'economia, che compensa parzialmente quello negativo, in termini occupazionali, di richiesta di servizi e di riduzione dei costi delle materie prime del settore edile e stradale conseguente all'immissione sul mercato del materiale prodotto.

Le *Mitigazioni proposte* consistono nella realizzazione di barriere per contenere la diffusione dei rumori e di polveri, installare impianti di bagnatura e/o nebulizzazione dei punti critici, organizzare le modalità di sbancamento in modo da limitare la durata degli scavi nelle zone più prossime alle abitazioni, organizzare il trasporto dei materiali sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi, controllare l'attività in cava al fine di evitare la sovrapposizione delle sorgenti rumorose e polverose e la conseguente amplificazione degli effetti.

2.3.7 Paesaggio

Il movimento delle macchine e dei mezzi di cantiere e la progressione del fronte cava sono elementi che influiscono negativamente sul paesaggio locale. Lo sbancamento del corpo roccioso avverrà per settori e sarà accompagnato dal ripristino ambientale. Il programma di estrazione prevede, tuttavia, l'avanzamento dell'attività mantenendo un fronte cava di superficie costante. L'attività di sbancamento, inoltre, si svolge entro un'insenatura formata dai colli e, quindi, in posizione schermata verso le direzioni O - N - E.

Il movimento degli automezzi può alterare la qualità del paesaggio qualora la mole dell'andirivieni sia particolarmente intensa. L'impatto è valutato negativo a causa del transito sulla rete viaria più prossima al sito caratterizzato da un paesaggio tipicamente agricolo e naturale. L'impatto è comunque minimo considerando che il movimento mezzi previsto, in realtà, è diluito nel tempo; ciò garantirà intervalli senza transito di mezzi sufficientemente lunghi da non intaccare significativamente la qualità del paesaggio.

L'attività estrattiva comporta, quindi, la riduzione dei rilievi collinari interessati. Si rimarca, tuttavia, che saranno conservate le caratteristiche morfologiche essenziali dei luoghi; l'intervento produrrà, in sostanza, l'arretramento di alcuni versanti e l'addolcimento di altri senza mutare la natura generale dei rilievi. La ricomposizione ambientale avrà, inoltre, l'obiettivo di riconsegnare il profilo del paesaggio (skyline) e di riqualificare l'area dal punto di vista naturalistico. Dalle considerazioni effettuate emerge l'aspetto positivo determinato dall'arricchimento vegetazione attuato con la ricomposizione ambientale.

Le *Mitigazioni proposte* per ridurre l'impatto sulla componente paesaggio consistono nell'organizzare le modalità di sbancamento in modo da limitare la durata degli scavi nelle zone più prossime alle abitazioni, organizzare il trasporto dei materiali sulla viabilità pubblica in modo da diluire i passaggi, garantire che il ripristino ambientale sia effettuato di pari passo con l'attività estrattiva mantenendo, così, ridotta la



superficie del fronte cava, garantire la corretta esecuzione del ripristino ambientale, garantire il controllo della qualità del terreno vegetale da riportare, eseguire in modo corretto la piantumazione del manto erboso, e la sua prima manutenzione, per evitare l'insacco di fenomeni erosivi superficiali, eseguire in modo corretto la piantumazione delle nuove essenze arboree ed arbustive.

3 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Il proponente conclude evidenziando che gli elementi valutati portano a concludere che il progetto è da ritenersi compatibile dal punto di vista ambientale.

4 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più prossimo all'area di progetto è il SIC e ZPS IT3260017 "*Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco*" a circa 2,4 km dal sito.

Al progetto è allegata una Relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006.

Lo studio eseguito ha dimostrato che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.

La Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota del 11.09.2009, prot. n. 498126/45.07 E. 410.01.1 del 15.09.2009, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 117/2009 del 07.09.2009, nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Visto che, come indicato a pag. 68 della Valutazione di Incidenza esaminata "*...il progetto determina una temporanea sottrazione di habitat per alcune specie faunistiche, non tale comunque da produrre impatti significativi sulla presenza attuale o potenziale di tali specie nei SIC...*", tali habitat dovranno essere ricostruiti immediatamente nelle prime fasi del ripristino ambientale;
- b) Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto;
- c) il progetto di ripristino ambientale, contestualmente alla coltivazione dei lotti via via esauriti, dovrà essere eseguito con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando attentamente le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o di specie alloctone invasive, prevedendo la "*creazione di ambienti diversificati al fine di favorire le specie faunistiche più legate agli ambienti ecotonali*" – come per altro indicato a pag. 83 nella relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
- d) I lavori di ripristino ambientale dovranno essere seguiti anche da un Direttore Lavori con specifica professionalità, il quale alla fine dei lavori dovrà depositare la "*relazione finale con il certificato di esecuzione*" e presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto.

Successivamente gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., a seguito della presentazione da parte della Ditta proponente della variante in riduzione al progetto originario datato 21.05.2009 (in data 03.09.2012 – prot. reg. n. 395057/63.01.07 E. 410.01.1), ha trasmesso (con nota n. 85458 del 26.02.2013) all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), copia della nuova relazione di valutazione di incidenza ambientale (datata luglio 2012), al fine di acquisire un parere in merito.

A tale riguardo, l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) ha confermato, con nota del 12.03.2013 - prot. n. 109873, il parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria tecnica n. 117/2009 del 07.09.2009.

Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A..

5 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA le *Osservazioni* che si riportano di seguito in maniera sintetica. Si evidenzia comunque che tutte le osservazioni pervenute fanno riferimento al progetto originario, pervenuto all'Unità Complessa V.I.A. in data 21.05.2009 – prot. n. 278301/45.07 E. 410.01.1. La documentazione aggiuntiva consegnata dal proponente in data 03.09.2012 – prot. n. 395057/63.01.07 E.



ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013

410.01.1, a seguito degli incontri organizzati con il gruppo istruttorio e delle osservazioni pervenute, ha apportato modifiche rilevanti con significativa riduzione delle superfici di cava, dei volumi da estrarre, e conseguentemente degli impatti derivanti dall'attività richiesta. Tali soluzioni integrative progettuali in riduzione nel concreto assorbono e allineano i contenuti dell'istanza a quelli delle principali osservazioni pervenute:

1.	Italia Nostra - Prot. VIA n. 34718/45/07 E. 410.01.1 del 21/01/2010 - Parere Negativo alla domanda di autorizzazione di ampliamento della cava di calcare denominata "Cà Erizzo" sulla base delle seguenti osservazioni:
1.1	L'area di progetto è sottoposta a Vincolo Idrogeologico, di cui al R.D.L. n. 3267/1923, ancorché il territorio presenta concreto pericolo di denudazione dei suoli, perdita di stabilità dei terreni o alterazione del regime delle acque. Controdeduzione: nella documentazione di progetto sono contenute verifiche di stabilità dei fronti di scavo, che danno esito positivo. La ricomposizione ambientale poi costituisce un intervento controllato, che assorbe qualsiasi rischio di tipo idrogeologico.
1.2	L'area di progetto è classificata dal PRG come Zona Territoriale Omogenea di tipo E 1, che la sottopone al divieto di asportazione di materiale (variante parziale al PRG vigente, art. 17, punto 9 delle NTA). Controdeduzione: Il PRG riguarda la normativa edilizia e urbanistica del territorio comunale, e regola attività di scavo e movimentazione di terra di natura edilizia e di competenza comunale. Non regola gli interventi come quello in esame, di natura mineraria e di competenza regionale. Le attività di cava nella Regione Veneto possono essere svolte solo nelle zone E agricole ai sensi del DM 1444/68. L'attività di cava è normata dalle speciali leggi regionali e nazionali L.R. 44/82 e Regio Decreto 1443/1927, ecc.
1.3	L'area di progetto è individuata dal PTRC come "Ambito Naturalistico di Livello Regionale", disciplinato dall'Art. 19 come zona ad alta sensibilità ambientale o ad alto rischio ecologico. Controdeduzione: Il proponente ha predisposto una relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006, da cui si evince che le interferenze dell'attività sul contesto naturalistico, ecologico e nei confronti dei SIC e delle ZPS più prossime non risultano significative. L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale della Regione Veneto ha valutato tale documentazione rilasciando parere Favorevole alla realizzazione del progetto, rilevando che le informazioni fornite dal proponente, per il progetto in esame, possono essere ritenute complete e che le conclusioni trattate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte. Al fine di garantire adeguati livelli di protezione ha comunque impartito alcune prescrizioni, che sono state recepite.
1.4	L'area di progetto è inclusa nel PTP della Provincia di Vicenza tra i "paesaggi agrari – seminativi della bassa pianura – ambiti con buona integrità". Controdeduzione: non si rilevano vincoli o limitazioni su tali aree, nei confronti del progetto in esame. Il progetto in esame, che comunque risulta significativamente ridimensionato e migliorato rispetto alla proposta progettuale oggetto dell'osservazione, comporta in intervento di ricomposizione ambientale finalizzato al reinserimento dell'area nel più ampio contesto paesaggistico ed ambientale di appartenenza.
1.5	L'area di progetto è sottoposta a Vincolo Paesaggistico, ex Legge n. 1497/1939. Controdeduzione: il progetto è stato inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, che, dopo attenta valutazione della documentazione, ha espresso Parere Favorevole, con prescrizioni, che sono state recepite.
1.6	Il materiale estraibile dall'ampliamento della cava è senza dubbio classificabile nel Gruppo A, ai sensi dell'art. 3 della LR 44/82. Controdeduzione: il materiale oggetto dell'estrazione fa parte del Gruppo B, ai sensi dell'art. 3 della LR 44/82, così come evidenziato dalla documentazione allegata alla richiesta di coltivazione presentata dal proponente, nonché come previsto dall'autorizzazione del progetto di ampliamento. Il giacimento peraltro già coltivato, trattandosi di ampliamento di attività in essere, esprime le caratteristiche tipiche del calcare per industrie e per costruzioni come peraltro rilevato dalla relazione tecnica e dalle prove di laboratorio. Il materiale a giacimento esprime un indice di idraulicità medio di



		molto inferiore a quello stabilito dai pronunciamenti della CTRAE in data 31/03/2008 e 15/12/2009 e fissato dalla D.G.R. 2459/2008 in sintonia con il pronunciamento nazionale del Consiglio Superiore delle Miniere in data 26/07/1991. Il giacimento oggetto di coltivazione esprime quindi le caratteristiche del calcare per industrie per costruzioni con un tenore in carbonato di calcio leggermente superiore all'80% e resistenza alla compressione semplice pari 68,5 MPa.
	1.7	Il progetto presentato comporta danni in termini di maggiori spese per la manutenzione di strade e abitazioni limitrofe alla cava e al tragitto dei camion e per i continui controlli che l'amministrazione comunale si dovrebbe sobbarcare, in termini di depauperamento del valore dei terreni e degli immobili contermini. Controdeduzione: la vigente normativa (art. 20 L. R. 44/82, e D.G.R. n. 2734 del 29/07/1997) obbliga il titolare dell'autorizzazione di provvedere al versamento di un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area; tale contributo è dovuto dalla Ditta al Comune secondo le tabelle stabilite dalla Giunta Regionale in rapporto ai volumi calcolati a giacimento del materiale estratto e portato all'esterno dell'area di cava. A riguardo è stabilito l'obbligo della convenzione tra Ditta e Comune e il versamento del contributo è coperto dal deposito cauzionale stabilito anche a garanzia di tutti gli altri adempimenti connessi all'attività di coltivazione. L'integrazione progettuale presentata prevede una viabilità pertinenziale alla cava tese a risolvere le problematiche sollevate.
	1.8	Si richiede che i tempi previsti per presentare le osservazioni siano allungati. Controdeduzione: L'UC VIA della Regione Veneto ha accolto la possibilità di consegnare eventuale ulteriore documentazione oltre ai tempi previsti. Tale documentazione viene comunque valutata nell'ambito del procedimento.
2.		Sig. Nadia Fraron, via Croce n. 28/A, Albettono (VI) - Prot. VIA n. 34643/45/07 E. 410.01.1 del 21/01/2010
	2.1	La Signora lamenta disagi per l'aumento del traffico sulla viabilità, polveri, rumori, impatto paesaggistico e svalutazione dell'immobile. Controdeduzione: il proponente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, ha integrato in riduzione il progetto sia in termini volumetrici che di area interessata dall'attività di scavo. Ha inoltre migliorato il sistema della viabilità e le modalità ricompositive. L'autorità competente per gli aspetti paesaggistici ha quindi espresso parere favorevole con prescrizioni che sono state recepite. Altre prescrizioni sono state stabilite a riguardo nell'ambito del presente procedimento.
3.		Comitato Intercomunale Tutela Territorio Area Berica, Piazza Garibaldi n. 39, Lonigo (VI) - Prot. VIA n. 33814/45/07 E. 410.01.1 del 21/01/2010
	3.1	Controdeduzione: ai sensi e ai fini della L.R. 44/82 sono da sempre considerati terreni montani, per prassi costante e consolidata ed ai sensi di specifico parere CTRAE, tutti i terreni diversi da quelli di pianura. Tale aspetto trova valore ai fini delle deroghe dalle distanze che devono mantenere le aree di cava (aree di effettivo scavo) dalle zone diverse dalle E agricole ai sensi del D.M. 1444/68. Nel caso di specie le distanze delle aree di cava da zone diverse dalle E sono ampiamente rispettate.
	3.2	Controdeduzione: la domanda di materiali di cava è collegata anche agli aspetti logistici collegati alla collocazione dei siti estrattivi rispetto ai siti di utilizzo. I quantitativi richiesti con l'istanza, peraltro ridotti a seguito di integrazione al progetto, risultano coerenti con la domanda attesa che sarà generata da opere pubbliche e private previste in ambiti logisticamente vicini al sito di cava e collegati infrastrutturalmente alla medesima (Valdastico Sud).
	3.3	Controdeduzione: il sito non interessa i corridoi o nodi della rete ecologica provinciale. La Valutazione di Incidenza Ambientale è stata effettuata con esito favorevole e prescrizioni che sono state recepite. Peraltro le attività di cava non determinano una occupazione ma un utilizzo solo temporaneo del suolo. Gli ambiti interessati dall'attività verranno ricomposti e migliorando e adeguando la natura del suolo ai valori ambientali incrementandoli ed incentivando la biodiversità del contesto. L'ambito di intervento è stato ridotto a seguito di integrazione da parte della Ditta proponente in modo tale da contenere ogni interferenza anche visiva con la viabilità A31.
	3.4	Controdeduzione: il progetto è stato adeguato ed integrato in riduzione anche a seguito delle osservazioni pervenute e migliorato sia per gli aspetti ambientali, paesaggistici, idrogeologici e viabilistici. Tutto ciò tenendo conto di potenziali sommatorie di impatti. D'altro verso la viabilità



		Valdastico Sud in costruzione costituisce elemento di riduzione degli impatti connessi ai trasporti. Non possono essere valutate sommatorie di impatto nei confronti di punti generatori lontani o non incidenti o non ancora autorizzati.
4.	Sig. Diego Marin - Prot. VIA n. 37212/45/07 E. 410.01.1 del 22/01/2010	
	4.1	Controdeduzione: L'autorità competente ha espresso parere favorevole per gli aspetti paesaggistici con prescrizioni che vengono recepite, l'intervento richiesto così come integrato in riduzione risulta quindi compatibile con i valori paesaggistici espressi dal contesto.
5.	Comitato per la Salvaguardia dei Colli di Albettono - Prot. VIA n. 37178/45/07 E. 410.01.1 del 22/01/2010	
	5.1	Controdeduzione: Il materiale di cava coltivato non genera polveri pericolose per la salute umana. In ogni caso sono prescritti idonei accorgimenti per la riduzione e il contenimento di eventuali polveri. D'altro verso la viabilità Valdastico Sud in costruzione costituisce elemento di riduzione degli impatti connessi ai trasporti. Non possono essere valutate sommatorie di impatto nei confronti di punti generatori lontani o non incidenti o non ancora autorizzati. E' stata presentata la VINCA, valutata favorevolmente con prescrizioni che vengono accolte.
6.	Comune di Albettono (VI) - Prot. VIA n. 68309/45/07 E. 410.01.1 del 03/02/2010	
	6.1	Controdeduzione: il progetto è stato adeguato ed integrato in riduzione anche a seguito delle osservazioni pervenute e migliorato sia per gli aspetti ambientali, paesaggistici, idrogeologici e viabilistici.
7.	Comune di Albettono (VI) DCC n. 2 del 20/01/2010, Prot. VIA n. 68285/45/07 E. 410.01.1 del 05/02/2010, con allegate le osservazioni seguenti: a) Sig. Pinton Giovanni, via Croce n. 10, Albettono (VI) b) Sig.ra Lorenza Favaro, via Volpara, Albettono (VI) c) Italia Nostra – Sezione Medio e Basso Vicentino, via Carbonara n. 28, Vò di Brendola (VI) d) Sig.ra Nadia Faraon, via Croce n. 28, Albettono (VI) e) Sig.ra Stefania Faraon, via Croce n. 28/A, Albettono (VI)	
	7.1	Osservazione del Comune di Albettono. Con deliberazione n. 2 del 20/01/2010, il Consiglio Comunale ha espresso parere Contrario sul progetto di ampliamento della cava Cà Erizzo, per le seguenti motivazioni: 1. Vincolo Paesaggistico. Il progetto contrasta con le disposizioni del DM 23 settembre 1975. Controdeduzione: Il progetto valutato dal consiglio comunale il 20/01/2010 è stato significativamente ridimensionato dal proponente con integrazioni volontarie. Tale progetto è stato inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, che, dopo attenta valutazione della documentazione, ha espresso Parere Favorevole, con prescrizioni, che sono state recepite nel presente documento. 2. Il progetto contrasta con il PRG vigente laddove all'art. 17, punto 9 delle NTA. Controdeduzione: si rimanda alle considerazioni esposte nel punto 1.2. 3. Il Piano d'Area dei Monti Berici vigente, nella Tavola 3.15 individua nella zona interessata dal progetto di ampliamento della cava un Sito Archeologico, nonché altri due ad Est e ad Ovest di tale area. L'art. 36 delle Norme di Attuazione dispone il divieto di alterare e manomettere con scavi ed altro i siti e le aree archeologiche. Controdeduzione: Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, dopo attenta valutazione della documentazione di progetto, ha espresso Parere Favorevole, con prescrizioni, recepite nel presente documento, relative alle modalità operative ante operam per l'individuazione di eventuali reperti archeologici. 4. Il Piano d'Area dei Monti Berici vigente individua un Anello Naturalistico - Culturale che corre nell'immediato perimetro dell'area oggetto del progetto di escavazione. Controdeduzione: Il proponente ha predisposto una relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006, da cui si evince che le interferenze dell'attività sul contesto naturalistico, ecologico e nei confronti dei SIC e delle ZPS più prossime non risultano significative. L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale della Regione Veneto ha valutato tale documentazione rilasciando parere Favorevole alla realizzazione del progetto, rilevando che le informazioni fornite dal proponente, per il progetto in esame, possono essere ritenute complete e che le conclusioni trattate



possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte. Al fine di garantire adeguati livelli di protezione ha comunque impartito alcune prescrizioni, che sono state recepite.

5. Il PTCP della Provincia di Vicenza individua l'area in progetto come "Core Area / nodi della rete (art. 38/II), per i quali sono già sottoposti o da sottoporre a tutela, laddove sono presenti biotipi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto contenuto di naturalità.

Controdeduzione: si rimanda a quanto esposto nel punto precedente (7.1 - 4).

6. Il PTCP della Provincia di Vicenza sottopone l'area in progetto a "Rischio Idraulico, Piano Provinciale di Emergenza (art. 10) - aree soggette ad allagamento" per le quali le nuove urbanizzazioni non dovranno contribuire ad aggravare le condizioni di rischio o pericolosità geomorfologica e idraulica - idrogeologica.

Controdeduzione: nella documentazione di progetto sono contenute verifiche di stabilità dei fronti di scavo, che danno esito positivo. La ricomposizione ambientale poi costituisce un intervento controllato, che assorbe qualsiasi rischio di tipo idrogeologico. Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche infine, è stata predisposta apposita prescrizione.

7. Impatto del rumore e delle polveri sulle abitazioni adiacenti e sui centri abitati di Albettono e di Lovolo. Non è stato proposto nessuno studio sui problemi indotti da tali impatti sulla popolazione e sulle coltivazioni agricole di pregio in essere.

Controdeduzione: sulla base delle osservazioni pervenute, e tenendo conto dell'attività estrattiva prospettata, ha predisposto apposite prescrizioni per il contenimento di polveri e rumore. Dovranno comunque essere rispettati i limiti stabiliti dalle vigenti norme.

8. Impatto sulla viabilità. Il progetto prevede il passaggio dei mezzi proprio sul percorso individuato dal Piano d'Area dei Monti Berici, come anello naturalistico ambientale. Il passaggio attraverso i centri abitati, in concomitanza col tracciato autostradale comporta impatti sui residenti e sui fruitori di tale viabilità.

Controdeduzione: La viabilità locale e provinciale risulta idonea a sostenere il traffico indotto dalle attività di cava, che comunque non comporta un numero di automezzi/die particolarmente elevato. Il progetto è stato significativamente ridimensionato, con conseguente minore impatto sul transito degli automezzi. Il tracciato autostradale consentirà di attenuare ulteriormente gli impatti sul traffico locale, favorendo i trasferimenti dei materiali estratti verso aree esterne attraverso l'utilizzo di tale infrastruttura.

9. Questione Amministrativa. Dati i quantitativi previsti dal progetto si ritiene che lo stesso non si possa configurare come ampliamento, ma come nuova cava.

Controdeduzione: Il progetto valutato dall'amministrazione comunale è stato significativamente ridimensionato dal proponente nelle integrazioni volontarie. Lo stesso prevede un'estensione di una cava esistente, e per le dimensioni coinvolte è stato sottoposto a Studio di Impatto Ambientale e relativa Valutazione, in ottemperanza alla vigente normativa. La produzione della cava in essere, così come da richiesta di ampliamento, non esprime un significativo aumento degli impatti a fronte di rilevanti miglioramenti degli aspetti viabilistici, naturalistici e ricompositivi. Trattasi palesemente di ampliamento di un'attività estrattiva in essere.

10. La cava è collocata su un sito archeologico, a ridosso di un corridoio ecologico principale, rilevato dal PTCP ed è in vista a centri storici vincolati. I luoghi verrebbero inoltre definitivamente stravolti e paesaggisticamente deturpati, anche per la presenza di altre attività estrattive nelle vicinanze.

Controdeduzione: Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, dopo attenta valutazione della documentazione di progetto, ha espresso Parere Favorevole, con prescrizioni, recepite nel presente documento, relative alle modalità operative ante operam per l'individuazione di eventuali reperti archeologici, e per quanto attiene gli aspetti paesaggistici.

11. Non vi sono accorgimenti in merito alla mitigazione visiva.

Controdeduzione: è stata predisposta idonea prescrizione, per la mitigazione visiva dell'area estrattiva.

12. Parere contrario al ripristino ambientale.

Controdeduzione: Il progetto è stato significativamente ridimensionato, così come l'intervento di



	<p>ricomposizione ambientale, che risulta migliorato e finalizzato al reinserimento dell'area nel contesto paesaggistico ed ambientale di appartenenza. La coerenza di tale proposta è confermata dal Parere Favorevole, con prescrizioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.</p> <p>13. Metodologia Estrattiva, che prevede l'utilizzo di mine. Questo provoca preoccupazione per i possibili danni sulle abitazioni indotti dalle onde d'urto delle esplosioni.</p> <p>Controdeduzione: è stata predisposta idonea prescrizione, che prevede idonee modalità di utilizzo di esplosivi e il monitoraggio degli effetti conseguenti all'utilizzo degli stessi nelle aree adiacenti alla cava, e in corrispondenza degli edifici più prossimi.</p> <p>14. Concertazione. Si ritiene che il tempo a disposizione della popolazione per prendere atto del progetto e presentare osservazioni sia stato del tutto insufficiente. A fronte di quanto presentato la ditta SIG non ha presentato alcuna proposta risarcitoria nei confronti della collettività di Albettono, che possa essere considerata in aggiunta a quanto stabilito dalla legge.</p> <p>Controdeduzione: Il tempo intercorso dalla presentazione del progetto originario risulta ampiamente sufficiente a consentire alla popolazione di presentare osservazioni. La significativa integrazione in riduzione del progetto risulta conseguente e a recepimento delle osservazioni pervenute. Resta impregiudicata la facoltà del Comune e della Ditta di addivenire autonomamente ad accordi tra le parti. La Ditta dovrà comunque corrispondere al Comune quanto stabilito dalla legge e presentare il deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione di tutti gli adempimenti stabiliti.</p>
7.2	<p>Osservazione di cui al punto a), del Sig. Pinton Giovanni, via Croce n. 10, Albettono (VI)</p> <p>15. Depauperamento Paesaggistico.</p> <p>Controdeduzione: il progetto è stato inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, che, dopo attenta valutazione della documentazione, ha espresso Parere Favorevole, con prescrizioni, che sono state recepite nel presente documento.</p> <p>16. Eccessiva pendenza della parete escavata, con pericolo per gli abitanti della zona interessata.</p> <p>Controdeduzione: Il progetto è stato significativamente ridimensionato e modificato. Le verifiche geotecniche presentate dal proponente nelle integrazioni volontarie dimostrano che le pendenze di progetto risultano idonee e caratterizzate da coefficienti di sicurezza superiori a quelli di soglia stabiliti dalla vigente normativa.</p> <p>17. Peggioramento delle crepe esistenti nella nostra abitazione causate dalle vibrazioni della cava già esistente</p> <p>Controdeduzione: La dichiarazione non risulta supportata da evidenze tecniche che dimostrino un collegamento diretto di causa/effetto tra le attività svolte nella cava e le lesioni all'edificio di proprietà. Su tale aspetto è stata tuttavia cautelativamente predisposta una idonea prescrizione in merito alla modalità di coltivazione.</p> <p>18. Strade sporche tutto l'inverno e disagio portato dal passaggio di camion che avviene su una strada non molto larga.</p> <p>Controdeduzione: nelle integrazioni volontarie, oltre al ridimensionamento del progetto è prevista la sistemazione della strada interessata dal transito degli automezzi. Per quanto riguarda il lordamento delle strade è stata stabilita apposita prescrizione.</p>
7.3	<p>Osservazione di cui al punto b), della Sig.ra Lorenza Favaro, via Volpara, Albettono (VI), che esprime parere negativo all'ampliamento della cava Cà Erizzo, in quanto tutta la cittadinanza è già stata sottoposta a danni e disagi provenienti da attività già presenti nel Comune di Albettono. L'ampliamento della cava andrebbe inoltre a deturpare ulteriormente l'ambiente, già messo a dura prova col progetto dell'autostrada A 31 Valdastico.</p> <p>Controdeduzione: il proponente ha provveduto con integrazioni volontarie a ridurre significativamente il progetto di ampliamento della cava adeguando e migliorando l'intervento ricompositivo anche per quanto attiene gli aspetti paesaggistici ambientali e idrogeologici. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il progetto è stato inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, che, dopo attenta valutazione della documentazione, ha espresso Parere Favorevole, con prescrizioni, che sono state recepite nel presente documento. Proprio la presenza dell'autostrada A 31 consentirà di diminuire notevolmente i disagi provocati dall'attività estrattiva, intercettando il traffico degli</p>



		automezzi.
	7.4	Osservazione di cui al punto c), Italia Nostra - Sezione Medio e Basso Vicentino, via Carbonara n. 28, Vò di Brendola (VI) Controdeduzione: si rimanda a quanto già esposto nel Punto 1 e ai punti precedenti.
	7.5	Osservazione di cui al punto d), della Sig.ra Nadia Fraron, via Croce n. 28, Albettono (VI) Controdeduzione: si rimanda a quanto già esposto nel Punto 2 e ai punti precedenti.
	7.6	Osservazione di cui al punto e), della Sig.ra Stefania Fraron, via Croce n. 28/A Albettono (VI) Controdeduzione: si rimanda a quanto già esposto nel Punto 2 e ai punti precedenti.
8.		Comune di Albettono (VI) - Prot. VIA n. 360705/45/07 E. 410.01.1 del 30/06/2010. Trasmissione della perizia giurata di analisi e valutazione del progetto di ampliamento della cava "Cà Erizzo", redatta dallo studio Terra di San Donà di Piave (VE). Di seguito si riportano in maniera sintetica le osservazioni sollevate e le controdeduzioni.
	8.1	Nel SIA manca un ragionamento basato su considerazioni di ordine strategico ed integrato; non è chiaro qual è l'ambito di riferimento per le analisi dell'area vasta delle matrici ambientali; non sono valutati gli impatti cumulativi. Il SIA risulta carente dal punto di vista metodologico e procedurale, manca una quantificazione economica di tutti i parametri considerati (Environmental Cost Benefit Analysis - ECBA); manca un approccio sistemico (es. landscape ecology e impronta ecologica). I processi di partecipazione e di informazione avviati risultano carenti. Controdeduzione: Va premesso che la Ditta a seguito delle osservazioni pervenute ha presentato un'integrazione in riduzione del progetto recependo in gran parte quanto emerso dalle osservazioni stesse. Tale integrazione riduce i volumi da estrarre, l'area di scavo e la temporalità per completare i lavori di coltivazione della cava, e migliora l'intervento prospettato per gli aspetti paesaggistici, ambientali, vegetazionali, idrogeologici e viabilistici. Il SIA risulta formulato in coerenza con l'effettiva valenza dell'intervento prospettato. Gli effetti cumulativi per quanto esistenti sono stati considerati. I parametri meritevoli di considerazione sono stati quantificati. Il processo di partecipazione risulta adeguato tant'è che le considerazioni e osservazioni raccolte hanno condotto la Ditta proponente a presentare documentazione progettuale integrativa in riduzione.
	8.2	Il nuovo PTRC del Veneto non è stato considerato in modo completo, in particolare per quanto attiene lo sviluppo sostenibile del contesto posto tra Colli Euganei e Berici. Non risulta analizzato il Piano Regionale Attività di Cava del Veneto (PRAC), il Programma di Sviluppo Rurale Veneto 2007 - 2013 (PSR) e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA). Il PRG non prevede interventi di escavazione di materiale inerte, l'art. 14 precisa che le zone sono normate dalla L.R. 24/85, la quale non contempla l'attività di cava. Controdeduzione: non si rilevano discrasie tra i contenuti e gli obiettivi della pianificazione regionale ed contenuti ed obiettivi del progetto, in particolare il progetto presentato ha ridotto significativamente l'area di intervento al contorno dell'autorizzazione di cava in essere migliorando significativamente la ricomposizione ambientale e paesaggistica della medesima. Tra l'ambito dei Colli Euganei e quello dei Colli Berici è ormai in fase di ultimazione l'autostrada Valdastico Sud che si collega alla viabilità Transpolesana e quindi presso Rovigo all'autostrada per Bologna e per Padova - Venezia. La Valdastico Sud trae origine dall'asse autostradale Venezia - Milano. Tale viabilità rende importante la domanda di materiali calcarei per industrie e costruzioni, considerati anche i previsti interventi di rafforzamento a breve della viabilità Transpolesana. Ciò premesso si rileva che il principale attrattore di sviluppo per il contesto tra i due ambiti collinari è costituito dalla citata autostrada che contemporaneamente riduce e assorbe gli impatti logistici, peraltro contenuti, generati dall'attività estrattiva oggetto di ampliamento. Il Piano regionale di Attività di Cava è riferito ai materiali sabbia e ghiaia e non ai calcari per industria e costruzioni. La ricomposizione agraria del sito estrattivo segue i dettami della L.R. 44/82 che risultano coerenti con le previsioni del Piano di Sviluppo Rurale. Per quanto attiene il PRTRA l'attività prevista non esprime situazioni di contrasto. Si ricorda peraltro che l'attività di cava comporta un utilizzo del suolo temporaneo con ricomposizione morfologica ed ambientale idonea e garantita da deposito cauzionale. Per quanto attiene il PRG comunale si rimanda alla controdeduzione di cui al punto 1.2.
	8.3	Carenza del progetto in riferimento alla DGR 652/2007 e D. Lgs. 117/2008. Controdeduzione: la Ditta ha presentato il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione in conformità



	alle direttive assunte dalla Giunta Regionale in merito all'applicazione del D. Lgs. 117/08 ed il progetto presentato risulta coerente con le statuizioni stabilite con la specifica fattispecie di cava dalla DGR 652/07 peraltro richiamata in sede di prescrizioni. Il deposito cauzionale è posto anche a garanzia degli adempimenti stabiliti dal D. Lgs. 117/08.
8.4	<p>L'analisi ambientale su area vasta riportata nel SIA appare non adeguatamente calibrata in funzione dell'entità dell'intervento in progetto. Il quadro conoscitivo dello stato di inquinamento atmosferico non risulta adeguatamente approfondito, risultano incomplete e non sufficienti le fonti analizzate ai fini di definire lo stato di fatto della qualità dell'aria nell'area vasta contermine dell'area di cava. La valutazione degli impatti sulla matrice suolo e sottosuolo evidenzia alcune lacune. L'area ricade nel bacino del Fiume Brenta ma appartiene del sottobacino del Fratta - Gorzone e non del Bacchiglione.</p> <p>Manca l'individuazione di eventuali pozzi di captazione soggetti a protezione.</p> <p>Ricomposizione ambientale inadeguata, problematiche paesaggistiche, floristiche e faunistiche.</p> <p>Controdeduzione: Va premesso che la Ditta a seguito delle osservazioni pervenute ha presentato un'integrazione in riduzione del progetto recependo in gran parte quanto emerso dalle osservazioni stesse. Tale integrazione riduce i volumi da estrarre, l'area di scavo e la temporalità per completare i lavori di coltivazione della cava, e migliora l'intervento prospettato per gli aspetti paesaggistici, ambientali, vegetazionali, idrogeologici e viabilistici. Il SIA risulta formulato in coerenza con l'effettiva valenza dell'intervento prospettato. Non sono stati individuati pozzi di captazione per reti idriche ad uso idropotabile soggetti a tutela in quanto non esistenti in zona. La ricomposizione ambientale così come riformulata ed integrata dalle prescrizioni del presente parere risulta adeguata. Le incidenze sui sistemi faunistici e floristici generati dall'intervento prospettato, con le previsioni di progetto integrate dalle prescrizioni apportate risultano compatibili.</p> <p>L'autorità competente per gli aspetti paesaggistici ha espresso parere favorevole con prescrizioni. L'incidenza dell'intervento sul più ampio bacino idrografico di riferimento risulta inconsistente e i dati di riferimento, ben noti, sono stati comunque considerati.</p> <p>L'intervento estrattivo soggetto alle prescrizioni stabilite incide in modo non significativo sulla qualità dell'aria del vicino contesto e del più ampio ambito. La valenza e gli impatti dell'intervento prospettato così come ridotto dalla documentazione integrativa presentata sia in termini di volume che di superficie, risulta coerente e compatibile con le analisi e le valutazioni espresse dal SIA anche per l'area vasta.</p>
9.	Provincia di Vicenza - Prot. VIA n. 438383/45.06 E. 410.01.1 del 12/08/2010 e Prot. VIA n. 499791/45.06 E. 410.01.1 del 23/09/2010 (Verbale 26/04/2010). Esprime Parere Contrario al progetto di ampliamento della cava "Cà Erizzo", sulla base delle considerazioni riportate di seguito, in maniera sintetica, assieme alle controdeduzioni.
9.1	<p>Il progetto non appare conforme alle finalità generali della L.R. 44/82, in materia di cave, in quanto non consegue un corretto uso delle risorse ed una rigorosa salvaguardia dell'ambiente e della sua componente paesaggistica.</p> <p>Controdeduzione: Il progetto analizzato dalla Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava (CTPAC), in base delle numerose osservazioni pervenute è stato significativamente ridimensionato e migliorato sia per gli aspetti estrattivi che ricompositivi, ambientali, paesaggistici, idrogeologici, con le integrazioni volontarie consegnate dal proponente in data 03.09.2012 – prot. reg. n. 395057/63.01.07 E. 410.01.1. La soluzione progettuale conseguente, oggetto del presente parere, risponde alle finalità generali dalla L.R. 44/82, e comporta un'adeguata salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, come evidenziato dal Parere Favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. Tali prescrizioni sono state recepite nel presente parere congiuntamente ad altre tese a migliorare ulteriormente l'intervento e mitigarne l'effetto.</p>
9.2	<p>L'area di progetto è soggetta ad un vincolo paesaggistico, stabilito con D. M. 23/09/1975, come area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 4 della Legge 1497/1939 (ora art. 136, D. Lgs. 42/2004).</p> <p>Controdeduzione: il progetto è stato inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, che, dopo attenta valutazione della</p>



		documentazione, ha espresso Parere Favorevole, con prescrizioni, che sono state recepite nel presente documento.
9.3		Il PTRC adottato e il Piano d'Area approvato nel 2008 segnalano la presenza di un sito archeologico nell'area, per cui è vietato alterare e manomettere con scavi tali aree o asportare dalle stesse reperti di interesse storico e archeologico. Controdeduzione: si rimanda al parere Favorevole, con prescrizioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, che contiene anche le valutazioni e prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 11377 del 21 settembre 2012), atte al rispetto di quanto osservato dalla CTPAC.
9.4		Il progetto modifica sostanzialmente il paesaggio, dichiarato di notevole interesse pubblico dal Decreto Ministeriale. Controdeduzione: il progetto valutato dalla CTPAC è stato significativamente ridimensionato. Su tale soluzione il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha espresso parere favorevole, con prescrizioni.
9.5		Il progetto contrasta nettamente anche con lo schema direttore "I Campi di Albettono" previsto dal Piano d'Area dei Monti Berici, andando a compromettere e devastare in modo irreparabile l'anello naturalistico – ambientale progettato. Controdeduzione: il progetto valutato dalla CTPAC è stato significativamente ridimensionato anche a seguito e recepimento delle considerazioni avanzate dalla Provincia di Vicenza. Su tale soluzione progettuale il proponente ha predisposto una relazione di Valutazione d'Incidenza Ambientale redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R.V. n. 3173/2006, da cui si evince che le interferenze dell'attività sul contesto naturalistico, ecologico e nei confronti dei SIC e delle ZPS più prossime non risultano significative. L'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale della Regione Veneto ha valutato tale documentazione rilasciando parere Favorevole alla realizzazione del progetto, rilevando che le informazioni fornite dal proponente, per il progetto in esame, possono essere ritenute complete e che le conclusioni trattate possono essere ragionevolmente e obbiettivamente accolte. Al fine di garantire adeguati livelli di protezione ha comunque impartito alcune prescrizioni, che sono state recepite.

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA i seguenti pareri che si riportano di seguito in maniera sintetica:

- con nota del 12.12.2012 (acquisita al protocollo regionale n. 3158/63.01.07 E. 410.01.1 del 04.01.2013) il direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, ha fatto pervenire il Parere Favorevole al progetto in esame, subordinato a quanto prescritto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. 26954 del 1 ottobre 2012 e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con nota prot. 11377 del 21 settembre 2012. La Commissione regionale V.I.A. prende atto del parere inoltrato, recependo integralmente, nel presente parere, le prescrizioni impartite.
- Con nota del 13.03.2013, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 14.03.2013 con prot. n. 110252/63000107, la Dirigente del Servizio Forestale Regionale di Vicenza, in base all'esame della documentazione pervenuta, ha espresso forti perplessità in merito all'approvazione del progetto, ed ha individuato, in caso di parere favorevole, le prescrizioni riportate di seguito, assieme alle valutazioni effettuate:
 1. *che la direzione dei lavori di ricomposizione ambientale sia sempre individuabile e ricoperta da un tecnico qualificato nominato a tale scopo, fino alla conclusione degli stessi.*
La Commissione rileva quanto segue: analoga prescrizione è stata apposta nel parere del direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ed è stata recepita nel presente parere;
 2. *Con riferimento alla Tavola B06/bis, l'estremità sinistra della fascia boscata che verrà ricostruita dovrà raccordarsi senza soluzioni di continuità a quella corrispondente al "Versante ricomposto" della cava in atto, come previsto nel relativo progetto di ricomposizione.*
La Commissione rileva quanto segue: la prescrizione è stata recepita nel presente parere;
 3. *La corretta esecuzione dei lavori di rinverdimento e rimboschimento, così come descritti in progetto, deve essere garantita – prima dell'inizio degli stessi – da un deposito cauzionale a*



favore del Servizio Forestale di Vicenza, commisurato ai costi specifici ipotizzati nel computo metrico, quindi pari a € 532.000,00 da effettuarsi secondo le indicazioni e le modalità descritte nei tre allegati che si uniscono alla presente.

La Commissione rileva quanto segue: la determinazione degli importi da destinare a deposito cauzionale, le procedure di acquisizione di tali somme e la gestione delle stesse sono in capo all' Regione Veneto, come previsto dalla vigente normativa in materia. Si rimanda sull'argomento alla prescrizione di cui al Punto 5 del presente parere, relativo al rilascio dell' autorizzazione all' ampliamento e coltivazione della cava;

4. *Al termine della ricomposizione di ogni lotto, venga effettuato un sopralluogo per le opportune verifiche di regolare esecuzione dei lavori, congiuntamente tra la ditta e gli Uffici competenti preposti, in modo che non sia possibile procedere con la coltivazione dei lotti successivi senza i relativi pareri favorevoli e vincolanti.*

La Commissione rileva quanto segue: la prescrizione è stata recepita nel presente parere.

3 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

E' stato valutato attentamente il progetto presentato, il relativo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione integrativa volontaria consegnata all' U.C. V.I.A.

Per quanto attiene il progetto, trattasi di ampliamento di cava esistente, la cui attività estrattiva ad oggi non ha evidenziato particolari anomalie.

La tecnica di coltivazione che s' intende adottare consiste in un' escavazione per fasce a decorso parallelo allo sviluppo longitudinale del versante, ed in progressione dall' alto verso il basso. Lo sbancamento sarà effettuato per gradoni successivi che svolgeranno funzione anche di viabilità interna.

Le metodologie ad oggi adottate, che vengono riproposte nel progetto, comportano un livello relativamente contenuto di tutti gli impatti caratteristici delle cave a cielo aperto, e dal punto di vista paesaggistico lo stato dei luoghi non subisce modifiche particolarmente rilevanti, come peraltro espresso anche nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto. Le verifiche geomeccaniche presentate dal proponente risultano articolate correttamente e dimostrano che le attività estrattive, se condotte nelle modalità riportate nella documentazione progettuale, non comportano particolari criticità dal punto di vista statico.

Le modalità previste per la ricomposizione ambientale del sito, integrate dalle prescrizioni riportate nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, che il presente parere ha recepito integralmente, consentono un razionale e coerente reinserimento del sito nel contesto ambientale locale caratteristico.

Lo Studio di Impatto Ambientale e l' analisi degli impatti indotti dalle attività risultano correttamente articolati ed esaustivi. Gli interventi di mitigazione proposti risultano coerenti con gli obiettivi preposti.

4 VALUTAZIONI FINALI

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lg. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
 - il R.D. 22.7.1927, n. 1443 – norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
 - la L.R. Veneto 07.09.1982, n. 44 - norme per la disciplina dell' attività di cava;
 - la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
 - il D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 - attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
 - il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica, il P.T.R.C., il Piano d' area dell' Altopiano dei Sette Comuni e dei costi e delle colline vicentine adottato con DGR 792/2002 ed il PTCP di Vicenza approvato con DGR n. 708 del 02.05.2012 ;
 - il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
 - il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 – attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
 - il R.D. 3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- esaminata la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013**

- preso atto delle prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale, espresse dalla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, sullo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening) presentato dalla Ditta proponente;
- preso atto che l'intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta localizzato in un'area in cui sono assenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;
- preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
- valutati le valenze socio economiche espresse dall'intervento;

tutto ciò premesso la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Dirigente Responsabile Tutela Ambientale della Provincia di Vicenza), valutata la documentazione e il progetto presentato così come integrato nelle sue componenti ambientali, minerarie e idrogeologiche, forestali, paesaggistiche, le osservazioni e pareri pervenuti, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e sullo studio per la Valutazione di Incidenza, Selezione Preliminare (Screening), facendo proprie le valutazioni, le prescrizioni e le conclusioni contenute nel verbale di istruttoria tecnica n. 117/2009 del 07.09.2009, dalla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ribadite dall'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV) con nota del 12.03.2013 - prot. n. 109873), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

- 1) accertato che l'area di progetto è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e dista circa 2 km dal SIC IT3260017 Colli Euganei – Monte Lozzo – Monte Ricco e circa 6,2 km dal SIC IT3220037 Colli Berici e che il progetto determina una temporanea sottrazione di habitat per alcune specie faunistiche, non tale comunque da produrre impatti significativi sulla presenza attuale o potenziale di tali specie nei SIC si prescrive, per quanto attiene il progetto così come presentato e integrato, che:
 - a) Tali habitat dovranno essere ricostruiti immediatamente nelle prime fasi del ripristino ambientale del sito di cava;
 - b) Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto. Al riguardo la Ditta dovrà inoltre rispettare quanto stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, provvedere al corretto smaltimento delle acque reflue dai servizi per le maestranze impegnate nell'attività, tenere manutentati e controllati i mezzi utilizzati in cava anche per quanto attiene i fumi, rispettando le normative in vigore;
 - c) Il progetto di ripristino ambientale, contestualmente alla coltivazione dei lotti via via esauriti, dovrà essere eseguito con l'obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più possibile elevata, controllando attentamente le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone o invasive, prevedendo la creazione di ambienti diversificati al fine di favorire le specie faunistiche più legate agli ambienti ecotonali;
 - d) I lavori di ripristino ambientale dovranno essere seguiti anche da un Direttore Lavori con specifica professionalità, che dovrà depositare alla fine dei lavori una relazione tecnica finale con il certificato di regolare esecuzione presso gli uffici del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto;
- 2) Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere n. 0023010 del 12/12/2012, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 04/01/2013, con prot. n. 3158/63.01.07 E. 410.01.1, in conformità a quanto prescritto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. 26954 del 1 ottobre 2012 e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con nota prot. 11377 del 21 settembre 2012. Tali prescrizioni vengono di seguito riportate:



- a) Il terreno vegetale esistente sia accantonato e utilizzato per gli interventi di ripristino dell'area in questione;
 - b) Durante le fasi di scavo dovranno essere adottate le più opportune misure provvisorie di mitigazione, al fine di ridurre l'impatto percettivo negativo dell'attività di scavo;
 - c) Sia rispettata la tempistica e le fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio durante i tempi di coltivazione della cava, pertanto le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere progressive con l'avanzamento del fronte di scavo, in maniera tale che le superfici in forte contrasto cromatico siano limitate nello spazio e nel tempo;
 - d) La fase di ripristino e ricomposizione ambientale dovrà essere verificata attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti e dovranno essere esplicitate in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica;
 - e) Per quanto possibile, a conclusione dell'attività estrattiva, si dovrà ridurre al minimo la larghezza della carreggiata della strada Via Croce, in considerazione della funzione di solo collegamento locale non pesante e dovrà essere realizzata impiegando materiali ecologici e di cromia con l'ambiente circostante;
 - f) La prevista alberatura a filari lungo la strada dovrà essere accompagnata da macchie di vegetazione al fine di ridurre al minimo l'effetto geometrico e antropizzato della cresta collinare e restituire, almeno in parte, l'aspetto a mosaico che costituisce uno dei valori paesaggistici dell'ambito collinare di intervento;
 - g) Le nuove piantumazioni dovranno essere per tipologia e disposizione del tutto simili a quelle presenti. Il ripristino della vegetazione arborea-arbustiva dovrà essere controllato nel tempo, prevedendo, laddove necessario, eventuali interventi correttivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione stessa;
 - h) E' prudente e opportuno che nella fase della cava attuale, dove sono previste opere di scavo in progetto, siano precedute da sondaggi preliminari, per accertare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche da parte di operatori archeologici di comprovata esperienza, con oneri a carico della Ditta. Alla Soprintendenza per i beni archeologici spetta la direzione scientifica dell'intervento di accertamento e con la medesima andranno concordate modalità e tempi di esecuzione dello stesso;
 - i) Nel caso di rinvenimenti di contesti di interesse archeologico, si dovrà procedere ad uno scavo archeologico stratigrafico in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela;
 - j) Al termine delle indagini dovrà essere redatta una documentazione tecnico - scientifica secondo le modalità di rito, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico;
 - k) Eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla Soprintendenza per i beni archeologici, a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
 - l) Si dovranno comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza per i beni archeologici la data di inizio lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata all'assistenza;
- 3) Le attività di estrazione, nell'ambito della cava così come autorizzata, potranno essere svolte solo in ambiti sui quali sono stati preliminarmente effettuati gli accertamenti stabiliti nel precedente punto 1) lettera h;
 - 4) Nell'ambito dell'area della cava le concimazioni e gli eventuali trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati in quantità strettamente necessarie, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle colture. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami e reflui di allevamento. L'irrigazione sull'area potrà avvenire con sistema di irrigazione idoneo o a pioggia (non a scorrimento);
 - 5) La Regione, tramite la Direzione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della DGR n. 652/07. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalla medesima DGR n. 652/07;
 - 6) La Regione, tramite la Direzione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento



autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione provvedendo alle eventuali proroghe temporali nel rispetto delle procedure stabilite;

- 7) Con riferimento alla Tavola B06/bis, l'estremità sinistra della fascia boscata che verrà ricostituita dovrà raccordarsi senza soluzione di continuità a quella corrispondente al "Versante ricomposto" dalla cava in atto, come previsto nel relativo progetto di ricomposizione;
- 8) Iniziare i lavori di scotico e scavo sul lotto 2 di progetto solo dopo aver ricomposto morfologicamente ed ambientalmente almeno un terzo dell'area di cava (area di effettivo scavo, con riferimento alla linea blu della Tav. B02 Bis), fatti salvi ambiti di viabilità e pertinenze di cantiere. Prima di iniziare i lavori di scotico e coltivazione sul lotto 2, sia effettuato un sopralluogo congiunto tra Ditta, Comune, Direzione regionale Geologia e Georisorse, Servizio Forestale regionale di Vicenza, teso ad accertare e verbalizzare il regolare andamento dei lavori di coltivazione della cava.
Il lavori di coltivazioni del lotto 2 potranno essere iniziati solo dopo l'effettuazione del citato sopralluogo congiunto;
- 9) I depositi di carburanti e lubrificanti dovranno rispettare le vigenti norme di sicurezza anche a tutela da sversamenti accidentali. Le attrezzature e i mezzi a servizio della cava dovranno essere oggetto di adeguate manutenzioni;
- 10) Al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto quanto segue: a) utilizzare automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei; b) prevedere l'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (bagnatura delle superfici, sistemi a pioggia e altro) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto. Le emissioni di polveri e rumori durante le lavorazioni dovranno rientrare nei limiti stabiliti dalle norme in vigore per l'intera durata dell'attività di coltivazione della cava;
- 11) Entro un anno dall'inizio dei lavori di scavo in ampliamento si dovrà provvedere al reimpianto delle essenze arboree e arbustive sulle fallanze ubicate in aree a scarpata già ricomposte, ricomprese all'interno del limite di cava autorizzata e produttiva (lato ovest e ambito Verbale Provincia di Vicenza del 16 agosto 2006 - linea arancione Tav. B02 bis). Tutto ciò mantenendo la morfologia in essere in tale ambito che si prescrive debba rimanere inalterata. Il Direttore aggiunto della Ricomposizione, di cui al punto 1) lettera d, comunicherà alla Direzione Regionale competente l'avvenuto reimpianto ai sensi del presente punto.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 1539/2011) dal Sindaco del Comune di Albettono (VI), dal rappresentante della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, dal rappresentante della Direzione Regionale Geologia e Georisorse, dal rappresentante dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza (assenti il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale ed il Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente-Servizio Rifiuti), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, esprime altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, con voto contrario del delegato dal Sindaco del Comune di Albettono (VI) e dal rappresentante dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza, parere favorevole all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento ed alla coltivazione della cava denominata Ca' Erizzo alla Ditta S.I.G. S.p.A. con sede legale in Via Marosticana, 380 - 36031 Dueville (VI), con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82, e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, di cui al parere ambientale precedentemente reso e di quelle di seguito indicate:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

- 1) Ai fini della semplificazione amministrativa il provvedimento di autorizzazione, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 333 del 11.02.2005, prorogata con DDR n. 46 del 07.03.2008, dando atto che il progetto come autorizzato ricomprende l'ambito della medesima;



- 2) Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione anche integrativa trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate;
- 3) Entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, dovranno essere posti in opera almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione; le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati dovranno essere effettuate all'interno dell'area di cava; detti materiali dovranno essere utilizzati solo per la sistemazione ambientale;
- 4) Di stabilire che il materiale utile espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da calcare per industria e costruzioni denominato "Scaglia Rossa", appartenente al "Gruppo B", così come stabilito dall'art. 3 della L.R. 44/1982, per il residuo volume da estrarre già oggetto della precedente autorizzazione (400.000 mc) e un ulteriore volume in ampliamento (1.300.000 mc), calcolati a giacimento, come da progetto (per un totale di 1.700.000 mc). Si dà atto che il progetto individua l'area della cava comprensiva delle pertinenze individuata nelle tavole B02 bis e B03 bis - Limite di cava autorizzata e produttiva (linea verde) più Limite di area di intervento nuovo (linea rossa). L'area di cava quale area di effettivo scavo è indicata nelle Tavole citate come Limite di area di scavo (linea blu);
- 5) Presentare alla Regione Veneto, prima del consegna del provvedimento di autorizzazione, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso la Tesoreria regionale - Unicredit SpA (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – "Depositi Cauzionali") – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti e al valore corrente dell'importo di Euro 1.378.000,00 (Euro Unmilionetrecentosettantottomila/00) oppure, sempre per lo stesso importo copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato.
La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.
Svincolare con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale, sopra indicato, il deposito cauzionale precedentemente depositato a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione precedentemente in essere;
- 6) La ditta titolare dell'autorizzazione dovrà presentare prima della consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, regolare documentazione, debitamente registrata, attestante la disponibilità dell'area della cava almeno fino alla temporalità indicata nel successivo punto 9);
- 7) Dovrà essere garantita la stabilità delle scarpate, così come previsto dalla normativa vigente anche per gli aspetti sismici. In particolare sia nelle fasi di scavo lungo il fronte di coltivazione che a fine ricomposizione, la pendenza delle scarpate dovrà attenersi ai valori di progetto;
- 8) L'utilizzo di esplosivi dovrà essere conforme alle indicazioni che potranno essere espresse dalla Provincia di Vicenza competente in materia di Polizia Mineraria. La Provincia potrà prescrivere durante i lavori l'utilizzo di idonea strumentazione per verificare l'effetto dell'utilizzo degli esplosivi sulle abitazioni poste nelle vicinanze e prescrivere, se del caso, l'utilizzo di idonei accorgimenti (micro ritardi, riduzioni delle volate, tipo di esplosivo, modalità di utilizzo, ecc.). Per tutti gli aspetti connessi all'emissione di polveri, rumori e vibrazioni la Ditta dovrà operare nel rispetto delle vigenti norme ed attenersi alla prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di Polizia Mineraria;
- 9) I lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) devono essere ultimati entro sette (7) anni dalla data di provvedimento di autorizzazione;
- 10) La ditta titolare dell'autorizzazione dovrà stipulare con il Comune di Albettono la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema tipo e trasmetterlo al Comune di Albettono (VI) e alla Regione Veneto.
Fino alla presentazione delle convenzioni ovvero degli atti unilaterali d'obbligo è fatto divieto alla

**ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013**

- ditta di iniziare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;
- 11) La ditta deve recintare entro tre mesi dalla consegna del provvedimento autorizzativo il perimetro della cava comprensiva dell'ambito in ampliamento con recinzione alta non meno di m 1,5 e provvedere ad apporre, almeno ogni 100 metri lungo tale recinzione perimetrale, cartelli ammonitori di pericolo. Provvedere alla manutenzione dell'intera recinzione perimetrale con cadenza almeno semestrale;
 - 12) La ditta deve effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava e utilizzare tale materiale solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
 - 13) La ditta deve assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni;
 - 14) Si stabilisce espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
 - 15) Si riserva espressamente, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
 - 16) Si ricorda e prescrive l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D. Lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. n. 44/82 sono esercitate dal Comune e dalla Provincia;
 - 17) Si approva il PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione, stabilendo che il deposito cauzionale di cui al precedente punto 5) è posto anche a garanzia di tutti gli adempimenti relativi stabiliti dal D.Lgs. n. 117/2008, e con le seguenti prescrizioni:
 - a) poiché il quantitativo di terreno vegetale accantonato non risulta sufficiente, la ditta potrà utilizzare, per la ricomposizione morfologica e ambientale, terre di scavo, sottoprodotti e materiali associati di cava come stabilito dalla D.G.R. 761/2010. I valori di concentrazione rilevati in tali materiali dovranno essere inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006, ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava;
 - b) non è consentito l'utilizzo di limi di selezione e lavaggio di sabbie e ghiaie per la ricomposizione morfologica della cava;
 - c) il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2008.
 - 18) Si approva il progetto presentato con le correlate integrazioni sia per gli aspetti idrogeologici e forestali che per gli aspetti paesaggistici, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità alle prescrizioni impartite dal direttore Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere n. 0023010 del 12/12/2012, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 04/01/2013, con prot. n. 3158/63.01.07 E. 410.01.1, in conformità a quanto prescritto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. 26954 del 1 ottobre 2012 e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con nota prot. 11377 del 21 settembre 2012; come da pronunciamento sulla compatibilità ambientale precedentemente reso e nel rispetto delle vigenti norme e direttive. Si richiama al riguardo la nota del MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/34977 del 17/12/2012 e la Circolare n. 3/2013 del 22/01/2013 del MIBAC - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
 - 19) Entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione la Ditta dovrà concordare con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza eventuali integrazioni alla prevista messa a dimora delle essenze arboree e arbustive e alla scelta tipologica e dimensionale delle medesime anche ai fini di una ulteriore mitigazione paesaggistica dell'intervento e dell'attuazione delle lettere f, g del punto 2) del parere di compatibilità ambientale. Il Servizio Forestale Regionale di Vicenza potrà prescrivere alla Ditta

**ALLEGATO A alla Dgr n. 860 del 04 giugno 2013**

assistita dal Direttore aggiunto per i lavori di Ricomposizione di cui al punto 1) lettera d del parere ambientale, eventuali implementazioni e miglioramenti. L'istanza di estinzione della cava dovrà essere preceduta da una dichiarazione del Servizio Forestale Regionale di Vicenza in merito all'avvenuto attecchimento delle essenze arboree piantumate sul sito. La Ditta dovrà altresì allegare all'istanza di estinzione la comunicazione alla Regione di cui al citato punto 1) lettera d del parere ambientale. La nomina dell'esperto, Direttore di cava aggiunto, per gli aspetti ambientali dei lavori di ricomposizione, controfirmata per accettazione, dovrà essere comunicata alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Servizio Forestale di Vicenza entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione. La rinuncia e/o la nomina di un nuovo esperto dovrà essere tempestivamente comunicata ai medesimi Enti;

- 20) Si precisa e stabilisce che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava. Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Vanno visti n. 37 elaborati, di cui al seguente elenco:

<i>Numero allegato</i>	<i>Titolo</i>
1	ALL. A1 BIS: RELAZIONE TECNICA
2	ALL. A2 BIS: RELAZIONE GEOLOGICA



3	ALL. A3 BIS: RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE
4	TAV. B01 BIS: ESTRATTI CARTOGRAFICI MAPPA CATASTALE - PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) SCALA 1:5.000 - 1:2.000
5	TAV. B02 BIS: STATO ATTUALE RILIEVO TOPOGRAFICO (GENNAIO 2012) SCALA 1:2.000
6	TAV. B03 BIS: STATO DI PROGETTO MORFOLOGIA FINALE DELLA CAVA SCALA 1:2.000
7	TAV. B04 BIS: SEZIONI DI RAFFRONTO TOPOGRAFICHE E GEOLOGICHE SCALA 1:1.000
8	TAV. B05 BIS: FASI DI AVANZAMENTO SCALA 1:5.000
9	TAV. B06 BIS: STATO DI PROGETTO RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE: PLANIMETRIA SCALA 1:2.000
10	TAV. B07 BIS: STATO DI PROGETTO RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE: PARTICOLARI E SEZIONE TIPO SCALA 1:1.000 – FUORI SCALA
11	TAV. B08 BIS: STATO DI PROGETTO PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PER LOTTI QUINQUENNALI SCALA 1:2.000
12	TAV. B09: SIMULAZIONE FOTOGRAFICA
13	ALL. C1 BIS: INTRODUZIONE AL S.I.A.
14	ALL. C2 BIS: QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
15	ALL. C3 BIS: QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
16	ALL. C4 BIS: QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
17	ALL. C5 BIS: CHECK LISTS
18	ALL. C6 BIS: DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI - CONCLUSIONI
19	ALL. C7 BIS: RIASSUNTO NON TECNICO
20	ALL. C8: CITAZIONE DELLE FONTI E DEI MODELLI UTILIZZATI - DICHIARAZIONE DEGLI ESTENSORI
21	TAV. D01 BIS: COROGRAFIE SCALA 1:25.000 – 1:50.000



22	TAV. D02 BIS: ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)
23	TAV. D03 BIS: ESTRATTI CARTOGRAFICI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)
24	TAV. D04 BIS: ESTRATTI CARTOGRAFICI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) - ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.) - MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (M.O.S.A.V.) - PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2007 - 2012 - CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO
25	TAV. E01 BIS: CARTA DELL'USO DEL SUOLO SCALA 1:10.000
26	TAV. E02 BIS: CARTA DELLA DESTINAZIONE D'USO SCALA 1:10.000
27	TAV. E03: BIS CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI SCALA 1:10.000
28	TAV. E04 BIS: CARTA DELLA SENSIBILITA' AMBIENTALE SCALA 1:10.000
29	TAV. E05 BIS: CARTA GEOLOGICA – IDROGEOLOGICA SCALA 1:10.000
30	TAV. E06 BIS: CARTA DELLA VIABILITA' SCALA 1:10.000
31	TAV. E07: CARTA DELLA VISIBILITA' SCALA 1:10.000
32	ALL. F1 BIS: RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
33	ALL. F2 BIS: RELAZIONE PAESAGGISTICA
34	ALL. F3 BIS: RELAZIONE FORESTALE
35	ALL. F4 BIS: STUDIO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
36	PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE
37	ALLEGATO 2 – RELAZIONE AMBIENTALE SUI TERRENI DI COPERTURA